

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 12 gennaio 2015

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## UNIONE EUROPEA

### SOMMARIO

#### REGOLAMENTI

- Regolamento n. 1198/2014 della Commissione, del 1° agosto 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (15CE0034)..... Pag. 1
- Regolamento n. 1199/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pemento de Mougán (IGP)] (15CE0035)..... Pag. 6
- Regolamento n. 1200/2014 della Commissione, del 6 novembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE0036)..... Pag. 7
- Pubblicati nel n. L 321 del 7 novembre 2014*
- Regolamento n. 1201/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che adegua, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2011, dal 1° luglio 2012 e dal 1° luglio 2013, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (15CE0037)..... Pag. 10
- Regolamento n. 1202/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (15CE0038)..... Pag. 12
- Regolamento n. 1203/2014 della Commissione, del 5 novembre 2014, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona IV, nelle acque dell'Unione della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat per le navi battenti bandiera svedese (15CE0039)..... Pag. 16
- Regolamento n. 1204/2014 della Commissione, del 5 novembre 2014, recante divieto di pesca dell'aringa nelle zone IV e VIId e nelle acque dell'Unione della zona IIa per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi (15CE0040)..... Pag. 18
- Regolamento n. 1205/2014 della Commissione, del 7 novembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE0041)..... Pag. 20



Regolamento n. 1206/2014 della Commissione, del 7 novembre 2014, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dall'8 novembre 2014 (15CE0042)..... Pag. 23  
*Publicati nel n. L 325 dell'8 novembre 2014*

Regolamento n. 1207/2014 della Commissione, del 10 novembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE0043)..... Pag. 26  
*Publicato nel n. L 326 dell'11 novembre 2014*

Regolamento n. 1208/2014 della Commissione, dell'11 novembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE0044)..... Pag. 30  
*Publicato nel n. L 327 del 12 novembre 2014*

### DIRETTIVE

Direttiva n. 96/2014 della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (15CE0045)... Pag. 33

Direttiva n. 97/2014 della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà (15CE0046)..... Pag. 37

Direttiva n. 98/2014 della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali (15CE0047)..... Pag. 43  
*Publicate nel n. L 298 del 16 ottobre 2014*

Direttiva n. 99/2014 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (15CE0048)..... Pag. 83  
*Publicata nel n. L 304 del 23 ottobre 2014*

### AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*



# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1198/2014 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 2014

**che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 5 bis, paragrafo 1, l'articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il regolamento (UE) n. 1318/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> ha modificato il regolamento (CE) n. 1217/2009 per renderlo conforme alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro giuridico risultante da tale allineamento, è opportuno adottare alcune norme mediante atti delegati e atti di esecuzione. Le nuove norme dovrebbero sostituire le norme vigenti stabilite dalla Commissione ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009. È dunque opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 1242/2008 <sup>(3)</sup> e (UE) n. 1291/2009 della Commissione <sup>(4)</sup> e il regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1217/2009 conferisce alla Commissione il potere di adottare regolamenti delegati che stabiliscono le norme relative ai dati per la rilevazione dei redditi e per l'analisi della situazione economica delle aziende agricole. L'atto delegato dovrebbe in particolare stabilire le regole per la fissazione dei valori soglia che delimitano il campo di osservazione, per l'elaborazione dei piani di selezione delle aziende, per la fissazione del periodo di riferimento della produzione standard, per la determinazione delle classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e per la determinazione dei principali gruppi di dati da rilevare sulle schede aziendali, nonché le regole generali da seguire al riguardo.
- (3) I valori soglia che delimitano il campo di osservazione dovrebbero consentire risultati rappresentativi del campo di osservazione che si vuole ottenere. I valori soglia dovrebbero ottimizzare il rapporto costo/benefici ed essere determinati con l'obiettivo di includere nel campo di osservazione le aziende che rappresentano la maggiore porzione possibile di produzione agricola, superficie agricola e manodopera agricola tra le aziende gestite con un orientamento al mercato.
- (4) Il piano di selezione dovrebbe includere un numero minimo di elementi che dimostrino come viene selezionato un campione rappresentativo, consentendo in tal modo all'indagine di conseguire gli obiettivi della rete d'informazione contabile agricola.
- (5) Le produzioni standard sono basate su dati medi rilevati nel corso di un determinato periodo di riferimento. Il loro valore dovrebbe essere attualizzato periodicamente per tener conto dell'evoluzione economica, in modo che la tipologia conservi la sua validità. La frequenza dell'attualizzazione dovrebbe essere connessa agli anni in cui vengono eseguite le indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GUL 328 del 15.12.2009, pag. 27.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1318/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (GUL 340 del 17.12.2013, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 3).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 14).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 della Commissione, del 30 aprile 2012, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l'analisi del funzionamento economico di dette aziende (GU L 127 del 15.5.2012, pag. 1).



- (6) È necessario che le classi di orientamento tecnico-economico generali e principali siano strutturate in modo da permettere la costituzione di gruppi omogenei di aziende con un grado maggiore o minore di aggregazione e il raffronto della situazione dei gruppi di aziende.
- (7) I dati riportati nelle schede aziendali dovrebbero permettere di ottenere un quadro delle aziende contabili per quanto riguarda i fattori di produzione, di valutare il livello di reddito agricolo e di rispecchiare la realtà tecnica, economica e sociale dell'azienda agricola interessata. A tal fine occorre determinare i principali gruppi di dati contabili da raccogliere e le norme generali relative alla raccolta dei dati.
- (8) Le norme di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dall'esercizio 2015 per la rete di informazione contabile agricola e a decorrere dall'indagine 2016 per le indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Campo di applicazione**

Il presente regolamento stabilisce norme che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1217/2009 ai fini della rilevazione annua dei redditi e di un'analisi del funzionamento economico delle aziende agricole mediante la rete d'informazione contabile agricola dell'Unione. Tali norme riguardano:

- a) la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009;
- b) il piano di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009;
- c) il «periodo di riferimento» di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009;
- d) le classi di orientamento tecnico-economico di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009;
- e) la raccolta di dati contabili di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009.

#### Articolo 2

##### **Soglia**

La soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009 garantisce che il campo di osservazione dell'indagine rappresenti la maggiore proporzione possibile di produzione agricola, superficie agricola e manodopera agricola tra le aziende gestite con un orientamento al mercato.

#### Articolo 3

##### **Piano di selezione**

Il piano di selezione delle aziende contabili, redatto da ciascuno Stato membro secondo quanto previsto all'articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, include elementi atti a garantire l'ottenimento di un campione contabile rappresentativo del campo di osservazione. Nello specifico, il piano deve:

- a) essere basato sulle fonti statistiche di riferimento più recenti;
- b) spiegare le modalità di stratificazione del campo di osservazione conformemente alle circoscrizioni elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009, nonché alle classi di orientamento tecnico-economico e alle classi di dimensione economica di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009;
- c) fornire una ripartizione delle aziende nel campo di osservazione per classi di orientamento tecnico-economico e classi di dimensione economica di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, corrispondente almeno alle tipologie principali;
- d) indicare i metodi statistici per la determinazione della percentuale di selezione adottata per ciascuno strato, le procedure di selezione delle aziende contabili e il numero di aziende contabili da selezionare per strato.



*Articolo 4***Periodo di riferimento della produzione standard**

Ai fini del calcolo delle produzioni standard per le indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione per l'anno N, di cui all'articolo 5 *ter*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, il periodo di riferimento comprende i cinque anni consecutivi dall'anno N-5 all'anno N-1.

Le produzioni standard sono determinate utilizzando i dati di base medi calcolati per il periodo di riferimento di cui al primo comma e comunemente denominati «produzioni standard N-3». Tali «produzioni standard N-3» sono attualizzate per tener conto dell'evoluzione economica almeno ogni volta che viene effettuata un'indagine sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione.

*Articolo 5***Classi di orientamento tecnico-economico generali e principali**

Le classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e la corrispondenza tra di loro, di cui all'articolo 5 *ter*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009, figurano nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 6***Scheda aziendale**

I gruppi principali di dati contabili da raccogliere e le norme generali per la raccolta dei dati, di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009, figurano nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 7***Abrogazioni**

Il regolamento (CE) n. 1242/2008, il regolamento (UE) n. 1291/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2015.

Tuttavia, per la rete di informazione contabile agricola, i regolamenti di cui al primo comma continuano ad applicarsi agli esercizi anteriori all'esercizio contabile 2015.

Il regolamento (CE) n. 1242/2008 continua ad applicarsi per le indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione fino all'indagine 2013.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio 2015 per la rete di informazione contabile agricola e a decorrere dall'indagine 2016 per le indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2014

*Per la Commissione*

*Il presidente*


José Manuel BARROSO



## ALLEGATO I

**Classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e rispettive corrispondenze**

Orientamento tecnico-economico generale	Descrizione	Orientamento tecnico-economico principale	Descrizione
1.	Aziende specializzate nei seminativi	15. 16.	Aziende specializzate nella coltivazione di cereali e di piante oleaginose e proteaginose Aziende specializzate in altre colture
2.	Aziende specializzate in ortofloricoltura	21. 22. 23.	Aziende specializzate in ortofloricoltura di serra Aziende specializzate in ortofloricoltura all'aperto Aziende specializzate in altri tipi di ortofloricoltura
3.	Aziende specializzate nelle colture permanenti	35. 36. 37. 38.	Aziende specializzate in viticoltura Aziende specializzate in frutticoltura e agrumicoltura Aziende specializzate in olivicoltura Aziende con diverse combinazioni di colture permanenti
4.	Aziende specializzate in erbivori	45. 46. 47. 48.	Aziende bovine specializzate — orientamento latte Aziende bovine specializzate — orientamento allevamento e ingrasso Aziende bovine — latte, allevamento e ingrasso combinati Aziende con ovini, caprini ed altri erbivori
5.	Aziende specializzate in granivori	51. 52. 53.	Aziende suinicole specializzate Aziende specializzate in pollame Aziende con vari granivori combinati
6.	Aziende di policoltura	61.	Aziende di policoltura
7.	Aziende con poliallevamento	73. 74.	Aziende con poliallevamento ad orientamento erbivori Aziende con poliallevamento ad orientamento granivori
8.	Aziende miste (colture — allevamento)	83. 84.	Aziende miste seminativi ed erbivori Aziende con colture diverse e allevamenti misti
9.	Aziende non classificate	90.	Aziende non classificate



## ALLEGATO II


**Scheda aziendale — principali gruppi di dati contabili da raccogliere**

- Informazioni generali sull'azienda, quali dati relativi all'ubicazione, allo status, al tipo e alla classificazione.
- Tipo di occupazione: dati sintetici relativi ai tipi di conduzione delle superfici agricole utilizzate dall'azienda.
- Manodopera: i dati che caratterizzano l'organizzazione del lavoro, come il numero di persone che lavorano nell'azienda, l'orario di lavoro e il tipo di contratto.
- Attivo patrimoniale: i dati che descrivono gli attivi dell'azienda, suddivisi per categorie, utilizzati per il suo funzionamento nel corso dell'esercizio contabile.
- Quote e altri diritti: i dati relativi alle quote e ad altri diritti connessi al funzionamento dell'azienda nel corso dell'esercizio contabile.
- Passivo patrimoniale: i dati relativi alle passività dell'azienda nel corso dell'esercizio contabile.
- Imposta sul valore aggiunto: i dati relativi all'applicazione dei sistemi di imposta sul valore aggiunto (IVA) all'azienda.
- Fattori di produzione: i dati relativi ai fattori di produzione utilizzati per il funzionamento dell'azienda, come costi specifici e generali, per ottenere la sua produzione nel corso dell'esercizio contabile.
- Produzioni vegetali: i dati relativi alla produzione e all'uso delle coltivazioni nell'azienda.
- Produzione zootecnica: i dati relativi alla produzione e all'uso di animali nell'azienda.
- Prodotti e servizi connessi agli animali: i dati relativi alla produzione e all'uso di prodotti e servizi connessi agli animali nell'azienda.
- Altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda: i dati relativi a tutte le attività diverse dal lavoro agricolo direttamente collegate all'azienda e che hanno un'incidenza economica sulla stessa, e nell'ambito delle quali sono utilizzate le risorse dell'azienda (superficie, fabbricati, macchinari, prodotti agricoli ecc.) o i prodotti dell'azienda.
- Sovvenzioni: i dati che descrivono nel dettaglio le sovvenzioni ricevute dall'azienda nel corso dell'esercizio contabile.

**Scheda aziendale — norme generali per la raccolta dei dati**

- a) L'esercizio contabile di dodici mesi consecutivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009 si chiude nel periodo compreso tra il 31 dicembre e il 30 giugno.
- b) I dati della scheda aziendale devono provenire da una contabilità che comporta registrazioni sistematiche e regolari nel corso dell'esercizio contabile.
- c) I dati della scheda aziendale devono essere indicati in valori finanziari, in euro o in unità monetarie nazionali, in misure fisiche di peso, volume, superficie, in numeri nonché in altre unità o indicazioni corrispondenti.
- d) I dati contabili sono espressi in valore monetario, IVA esclusa.
- e) I dati contabili in valore monetario sono espressi al netto di premi e sovvenzioni, che vengono registrati separatamente. Per premio e sovvenzione si intende qualsiasi aiuto diretto concesso con fondi pubblici e che abbia dato luogo a un'entrata specifica.

15CE0034



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1199/2014 DELLA COMMISSIONE****del 24 ottobre 2014****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pemento de Mougán (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Pemento de Mougán» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Pemento de Mougán» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione «Pemento de Mougán» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Dacian CIOLOȘ  
Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 198 del 27.6.2014, pag. 39.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1200/2014 DELLA COMMISSIONE****del 6 novembre 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	54,3
	MA	79,8
	MK	65,0
	ZZ	66,4
0707 00 05	AL	78,9
	JO	193,6
	MK	74,3
	TR	129,4
0709 93 10	ZZ	119,1
	MA	60,4
	TR	118,7
0805 20 10	ZZ	89,6
	MA	121,8
	TR	61,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	ZZ	91,9
	TR	66,9
	ZZ	66,9
0805 50 10	AR	78,7
	MA	52,7
	TR	91,4
	ZZ	74,3
0806 10 10	BR	315,5
	LB	284,9
	PE	348,3
	TR	138,3
	US	400,6
	ZA	133,6
	ZZ	270,2
0808 10 80	AR	153,3
	BA	46,1
	BR	51,7
	CA	88,6
	CL	86,8
	CN	68,5
	NZ	136,2
	US	193,3
	ZA	160,7
	ZZ	109,5



(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0808 30 90	CN	118,3
	ZA	57,4
	ZZ	87,9

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

15CE0036



## REGOLAMENTO (UE) N. 1201/2014 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2014

che adegua, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2011, dal 1° luglio 2012 e dal 1° luglio 2013, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 83 bis e l'allegato XII,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Lo scopo dell'articolo 19 dell'allegato XIII dello statuto, modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, è consentire alle istituzioni dell'Unione di adottare i provvedimenti necessari per dirimere le loro controversie sull'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni per il 2011 e il 2012 e sull'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico per il 2011 in modo da ottemperare a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tenendo debitamente conto del legittimo affidamento del personale che il Consiglio ha l'obbligo di decidere ogni anno sull'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico.
- (2) Come parte di un orientamento globale per dirimere le controversie e al fine di ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2013 nella causa C-63/12 <sup>(3)</sup>, Commissione contro Consiglio, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato i regolamenti (UE) n. 422/2014 <sup>(4)</sup> e (UE) n. 423/2014 <sup>(5)</sup>, che adeguano le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea con effetto dal 1° luglio 2011 e dal 1° luglio 2012. Tali adeguamenti necessitano dei rispettivi adeguamenti retroattivi dell'aliquota del contributo al regime pensionistico per gli anni 2011, 2012 e 2013.
- (3) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato i rapporti sulla valutazione attuariale del regime pensionistico relativi al 2011, al 2012 e al 2013 che aggiornano i parametri stabiliti da detto allegato. Tenendo conto di tale valutazione e in considerazione dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'allegato XII dello statuto, l'aliquota del contributo necessaria per mantenere un equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde all'11 % dal 1° luglio 2011, al 10 % dal 1° luglio 2012 e al 10,9 % dal 1° luglio 2013.


<sup>(1)</sup> GUL 56 del 4.3.1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GUL 287 del 29.10.2013, pag. 15).

<sup>(3)</sup> Non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 422/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1° luglio 2011, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni (GUL 129 del 30.4.2014, pag. 5).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 423/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1° luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni (GUL 129 del 30.4.2014, pag. 12).



- (4) Ai fini dell'equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, è pertanto opportuno portare con effetto retroattivo l'aliquota del contributo all'11 % dello stipendio base a partire dal 1° luglio 2011, al 10 % dello stipendio base a partire dal 1° luglio 2012 e al 10,9 % dello stipendio di base a partire dal 1° luglio 2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata:

- all'11 % con effetto a decorrere dal 1° luglio 2011;
- al 10 % con effetto a decorrere dal 1° luglio 2012;
- al 10,9 % con effetto a decorrere dal 1° luglio 2013.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
P. C. PADOAN

15CE0037



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1202/2014 DEL CONSIGLIO****del 7 novembre 2014****che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.
- (2) Con sentenza del 3 luglio 2014 nelle cause T-155/13, T-157/13 e T-181/13 <sup>(2)</sup>, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers e la Sharif University of Technology, rispettivamente, nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
- (3) È opportuno inserire nuovamente Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers e la Sharif University of Technology nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.
- (4) Il Consiglio ritiene opportuno modificare i motivi relativi all'inserimento di un'entità nell'elenco che figura all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
- (5) Le informazioni identificative relative a quattro entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 dovrebbero essere modificate.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

*Per il Consiglio**Il presidente*

P. C. PADOAN

<sup>(1)</sup> GUL 88 del 24.3.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> Causa T-155/13 Zanjani c. Consiglio, sentenza del 3 luglio 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta); causa T-157/13 Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd c. Consiglio, sentenza del 3 luglio 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta); causa T-181/13 Sharif University of Technology c. Consiglio, sentenza del 3 luglio 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta).

## ALLEGATO

I. La persona e le entità indicate in appresso sono inserite nell'elenco riportato nella parte I dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012:

I. Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran

## A. Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
45.	Babak Zanjani	Data di nascita: 12 marzo 1971	<p>Babak Zanjani ha sostenuto il finanziamento di transazioni in petrolio greggio iraniano condotte dal ministero del petrolio dell'Iran, designato dall'UE. Ha inoltre aiutato la Banca centrale dell'Iran e la National Iranian Oil Company (NIOC), anch'esse designate dall'UE, nell'elusione delle misure restrittive dell'UE.</p> <p>È stato un facilitatore per le transazioni petrolifere iraniane e ha provveduto al trasferimento di fondi connessi con i prodotti petroliferi, segnatamente attraverso la Naftiran Intertrade Company (NICO) e l'Intertrade di Hong Kong, società controllate dal governo iraniano e anch'esse designate dall'UE.</p> <p>Ha altresì fornito servizi essenziali al Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) agevolando trasferimenti di fondi a favore della Khatam al-Anbiya, società posseduta dall'IRGC e soggetta a sanzioni dell'ONU e dell'UE.</p>	8.11.2014

## B. Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
156.	Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) (alias: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)	<p>Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran</p> <p>Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988</p> <p>Succursale di Teheran: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Roud 9, Teheran, Iran. Codici SWIFT: SCERIRTH KSH (succursale di Kish Island), SCTSAEA1 (succursale di Dubai), SCERIRTH (succursale di Tehran)</p>	Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. è controllata da Babak Zanjani, designato perché offre sostegno finanziario al governo iraniano facilitando i pagamenti relativi a prodotti petroliferi per conto di quest'ultimo.	8.11.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
		<p>Indirizzo alternativo per la succursale di Kish Island: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25</p> <p>Indirizzi alternativi per la succursale di Dubai: (1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. (2) Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port, Kish Island.</p> <p>Tel.: 09347695504 (succursale di Kish Island) 09347695504/97-143257022-99 (succursale di Dubai) 09347695504 (succursale di Teheran) E-mail: INFO@SCTBankers.com zanjani@sctbankers.com</p>		
161.	Sharif University of Technology	<p>Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iran, Tel: +98 21 66 161 E-mail: info@sharif.ir</p>	<p>La Sharif University of Technology (SUT) ha un certo numero di accordi di cooperazione con organizzazioni del governo iraniano designate dall'ONU e/o dall'UE le quali operano in campo militare, o ad esso correlato, specie nel settore della produzione e dell'approvvigionamento di missili balistici. Ciò comprende: un accordo con l'Organizzazione delle industrie aerospaziali, designata dall'UE, per la produzione, tra l'altro, di satelliti; la cooperazione con il ministero della difesa iraniano e con il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) per le gare relative a imbarcazioni sofisticate; un accordo di più ampia portata con la forza aerea dell'IRGC che contempla lo sviluppo e il rafforzamento dei rapporti dell'università, la relativa cooperazione organizzativa e strategica.</p> <p>La SUT è parte di un accordo tra sei università che sostiene il governo iraniano attraverso la ricerca nel campo della difesa; la SUT impartisce corsi di laurea in ingegneria relativa ai velivoli non pilotati (UAV) che sono stati ideati, tra gli altri, dal ministero della scienza. Globalmente, queste attività dimostrano un significativo livello di impegno con il governo iraniano in campo militare, o con esso correlato, che costituisce un sostegno al governo dell'Iran.</p>	8.11.2014



II. Le voci relative alle entità riportate nella parte I, dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 di seguito elencate sono sostituite dalle seguenti:

I. Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran

B. Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
8.	Sina Bank	No. 187, Motahhari Ave., Teheran, 1587998411, Iran Tel.: +9821 88532434 -7, +9821 88532434 -6 E-mail: infor@sinabank.ir Sito web: <a href="http://www.sinabank.ir/">http://www.sinabank.ir/</a>	La Sina Bank è controllata dalla Mostazafan Foundation, importante entità parastatale iraniana direttamente controllata dalla Guida suprema, che possiede l'84 % di azioni della Sina Bank. Offre servizi finanziari alla Mostazafan Foundation e al suo gruppo di unità e società controllate. Di conseguenza, la Sina Bank fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran attraverso la Mostazafan Foundation.	26.7.2010
27.	Power Plants' Equipment Manufacturing Company (Saakhte Tajhizate Niroogahi)	No. 10, Jahanara Alley, dopo Hemmat Bridge, Abbaspour St. (in precedenza Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran	Fa capo all'AEOI e alla Novin Energy (designate entrambe nell'UNSCR 1737). Collabora allo sviluppo di reattori nucleari.	26.7.2010
132.	Naftiran Intertrade Company (alias Naftiran Trade Company) (NICO)	a) 5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran Tel.: +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678; Fax: +98 21 22374678, +98 21 22372481 E-mail: info@naftiran.com b) Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, UK	Controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).	16.10.2012
133.	Naftiran Intertrade Company Srl	Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Svizzera Tel.: +41 213106565 Fax: +41 21 3106566/67/72 E-mail: nico.finance@naftiran.ch	Società controllata (100 %) dalla Naftiran Intertrade Company Ltd.	16.10.2012

15CE0038



**REGOLAMENTO (UE) N. 1203/2014 DELLA COMMISSIONE****del 5 novembre 2014****recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona IV, nelle acque dell'Unione della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat per le navi battenti bandiera svedese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2014.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca*<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

## ALLEGATO

N.	66/TQ43
Stato membro	Svezia
Stock	COD/2A3AX4
Specie	Merluzzo bianco ( <i>Gadus Morhua</i> )
Zona	Zona IV, acque dell'Unione della zona IIa e parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat
Data di chiusura	20.10.2014

15CE0039



**REGOLAMENTO (UE) N. 1204/2014 DELLA COMMISSIONE****del 5 novembre 2014****recante divieto di pesca dell'aringa nelle zone IV e VIII e nelle acque dell'Unione della zona IIa per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2014.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*


Lowri EVANS

*Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca*<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

## ALLEGATO

N.	69/TQ43
Stato membro	Paesi Bassi
Stock	HER/2A47DX
Specie	Aringa ( <i>Clupea harengus</i> )
Zona	IV, VIIId e acque dell'Unione della zona IIa
Data di chiusura	16.10.2014

15CE0040



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1205/2014 DELLA COMMISSIONE****del 7 novembre 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno ferialo, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	66,6
	MA	83,4
	MK	65,0
	ZZ	71,7
0707 00 05	AL	79,4
	JO	194,1
	MK	74,3
	TR	126,7
0709 93 10	ZZ	118,6
	MA	61,1
	TR	136,9
0805 20 10	ZZ	99,0
	MA	125,8
	TR	61,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	ZZ	93,9
	MK	74,3
	TR	65,8
0805 50 10	ZZ	70,1
	AR	78,7
	MA	52,7
	TR	91,2
0806 10 10	ZZ	74,2
	BR	277,0
	LB	284,9
	PE	229,1
	TR	146,8
	US	303,6
	ZA	133,6
0808 10 80	ZZ	229,2
	AR	153,3
	BA	46,1
	BR	53,5
	CA	136,0
	CL	92,0
	CN	68,5
	NZ	141,9
	US	193,3
	ZA	164,7
ZZ	116,6	



(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0808 30 90	CN	85,5
	ZA	57,4
	ZZ	71,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

15CE0041



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1206/2014 DELLA COMMISSIONE****del 7 novembre 2014****recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dall'8 novembre 2014**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 183,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, della Commissione <sup>(2)</sup> il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.
- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.
- (4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dall'8 novembre 2014, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.
- (5) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, occorre che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dall'8 novembre 2014, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d' applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GUL 187 del 21.7.2010, pag. 5).

## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE)  
n. 642/2010 applicabili a decorrere dall'8 novembre 2014**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (EUR/t)
1001 11 00	FRUMENTO (grano) duro da seme	0,00
1001 19 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
	di qualità media, diverso da quello da seme	0,00
	di qualità bassa, diverso da quello da seme	0,00
ex 1001 91 20	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 99 00	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 10 00	SEGALA da seme	0,00
1002 90 00	SEGALA non destinata alla semina	0,00
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	0,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme <sup>(2)</sup>	0,00
1007 10 90	SORGO da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina	0,00
1007 90 00	SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina	0,00

<sup>(1)</sup> A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.



## ALLEGATO II

## Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

1. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:


	(EUR/t)	
	Frumento tenero <sup>(1)</sup>	Granturco
Borsa	Minneapolis	Chicago
Quotazione	180,57	115,23
Premio sul Golfo	—	28,18
Premio sui Grandi Laghi	71,30	—

<sup>(1)</sup> Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

2. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam	14,53 EUR/t
Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam	47,16 EUR/t

15CE0042



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1207/2014 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 novembre 2014**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

<sup>1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.



*Articolo 2*


Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*


Jerzy PLEWA  
*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*



## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	71,7
	MA	81,7
	MK	67,1
	ZZ	73,5
0707 00 05	AL	79,4
	JO	194,1
	MK	74,3
	TR	130,6
0709 93 10	ZZ	119,6
	MA	65,4
	TR	115,9
0805 20 10	ZZ	90,7
	MA	107,4
	TR	74,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	ZZ	90,9
	MK	74,3
	TR	65,2
0805 50 10	ZZ	69,8
	AR	78,7
	MA	52,7
	TR	88,3
0806 10 10	ZZ	73,2
	BR	281,7
	LB	302,8
	PE	285,4
	TR	145,3
	US	323,5
	ZA	133,6
0808 10 80	ZZ	245,4
	AR	153,3
	BA	46,1
	BR	53,5
	CA	136,0
	CL	85,8
	CN	68,5
	NZ	148,1
	US	193,3
	ZA	154,5
ZZ	115,5	



(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0808 30 90	CN	85,3
	ZA	57,4
	ZZ	71,4

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

15CE0043



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1208/2014 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 novembre 2014**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.



*Articolo 2*


Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA  
*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*



## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	78,9
	MA	58,0
	MK	67,1
	ZZ	68,0
0707 00 05	AL	79,4
	JO	194,1
	MK	74,3
	TR	123,4
0709 93 10	ZZ	117,8
	AL	72,2
	MA	63,5
	TR	124,5
0805 20 10	ZZ	86,7
	MA	97,1
	TR	74,4
	ZZ	85,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	MK	74,3
	TR	74,0
	ZZ	74,2
	AR	78,7
0805 50 10	TR	88,4
	ZZ	83,6
	BR	284,6
	LB	302,8
0806 10 10	PE	255,7
	TR	144,6
	US	312,5
	ZZ	260,0
	AR	153,3
	BA	46,1
	BR	53,5
	CA	136,0
	CL	88,2
	NZ	147,4
US	101,6	
0808 10 80	ZA	129,1
	ZZ	106,9
	CN	85,3
	ZZ	85,3

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



# DIRETTIVE

## DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/96/UE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2014

**relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno adottare le prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti per garantire che la commercializzazione avvenga in conformità alla direttiva 2008/90/CE.
- (2) Per quanto riguarda i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto ufficialmente certificati come materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati e le piante da frutto ufficialmente certificate come materiali certificati, è necessario prevedere prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio.
- (3) I materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati dovrebbero essere commercializzati con un'etichetta rispondente a determinate prescrizioni. Tale etichetta dovrebbe essere redatta e apposta dall'organismo ufficiale responsabile. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di disporre che l'organismo ufficiale responsabile possa autorizzare il fornitore a redigere e apporre l'etichetta sotto la sua supervisione. La forma grafica dell'etichetta dovrebbe in ogni caso essere stabilita dall'organismo ufficiale responsabile conformemente alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva.
- (4) Per consentire che i lotti di diverse varietà o tipi di materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati siano commercializzati insieme, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere un documento di accompagnamento a integrazione dell'etichetta, al fine di agevolare l'informazione degli utilizzatori e di migliorare la tracciabilità e i controlli dei lotti in tutte le fasi della commercializzazione. Tale documento dovrebbe essere redatto dall'organismo ufficiale responsabile o dal fornitore interessato sotto la supervisione dell'organismo ufficiale responsabile.
- (5) Per la commercializzazione dei materiali CAC (*Conformitas Agraria Communitatis*) dovrebbe essere richiesto un documento redatto dal fornitore.
- (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

#### **Prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio**

Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto (di seguito i «materiali di moltiplicazione»), ufficialmente certificati come materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati, e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti (di seguito le «piante da frutto»), ufficialmente certificate come materiali certificati, siano commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio di cui agli articoli 2 e 4. Se del caso, ad integrazione dell'etichetta può essere utilizzato un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dall'articolo 3.

Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che si qualificano come materiali CAC (*Conformitas Agraria Communitatis*) siano commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni relative al documento del fornitore di cui all'articolo 5.

<sup>(1)</sup> GUL 267 dell'8.10.2008, pag. 8.



## Articolo 2

**Etichetta per i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati**

1. Per quanto riguarda i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati, gli Stati membri provvedono affinché un'etichetta conforme ai paragrafi da 2 a 5 sia redatta e apposta dall'organismo ufficiale responsabile sulle piante o sulle parti di piante da commercializzare come materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che l'organismo ufficiale responsabile possa autorizzare il fornitore a redigere e apporre l'etichetta sotto la sua supervisione. La forma grafica dell'etichetta è stabilita dall'organismo ufficiale responsabile conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4.

I materiali di moltiplicazione o le piante da frutto che fanno parte dello stesso lotto possono essere commercializzati con un'etichetta unica laddove tali materiali o tali piante siano parte dello stesso imballaggio, mazzo o contenitore, e tale etichetta è apposta in conformità al paragrafo 5, secondo comma.

Gli Stati membri possono disporre che le piante da frutto di un anno o più siano etichettate individualmente. In tal caso l'etichettatura può essere effettuata nel campo prima o durante lo sradicamento oppure successivamente. Se l'etichettatura è effettuata successivamente, le piante dello stesso lotto sono sradicate insieme e tenute separate dagli altri lotti, in contenitori etichettati, fino a quando tali piante non siano etichettate.

2. L'etichetta riporta le seguenti informazioni:

- a) la dicitura «norme e regole UE»;
- b) lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice;
- c) l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice;
- d) il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile;
- e) il numero di riferimento dell'imballaggio o del mazzo, il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;
- f) la denominazione botanica;
- g) la categoria, e per i materiali di base anche il numero di generazione;
- h) la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà, il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nastro. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»;
- i) la dicitura «varietà avente una descrizione ufficialmente riconosciuta», se del caso;
- j) la quantità;
- k) il paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro di etichettatura;
- l) l'anno di emissione;
- m) nel caso in cui l'etichetta originale sia sostituita da un'altra etichetta: l'anno di emissione dell'etichetta originale.


3. L'etichetta è stampata con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell'Unione, è facilmente visibile e leggibile.

4. Se per una qualsiasi categoria di piante o di parti di piante è utilizzata un'etichetta colorata, il colore dell'etichetta è:

- a) bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di pre-base;
- b) bianco per i materiali di base;
- c) blu per i materiali certificati.

5. L'etichetta è apposta sulle piante o sulle parti di piante da commercializzare come materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Se tali piante o parti di piante sono da commercializzare in un imballaggio, in un mazzo o in un contenitore, l'etichetta è apposta su tale imballaggio, mazzo o contenitore.

Qualora, a norma del paragrafo 1, secondo comma, i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto siano commercializzati con un'etichetta unica, essa è apposta sull'imballaggio, sul mazzo o sul contenitore formato da tali materiali di moltiplicazione o piante da frutto.



*Articolo 3***Documento di accompagnamento per i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati**

1. Gli Stati membri possono disporre che, per i lotti di varietà o di tipi diversi di materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati da commercializzare insieme, un documento di accompagnamento possa essere redatto dall'organismo ufficiale responsabile, o dal fornitore interessato sotto la supervisione di detto organismo, ad integrazione dell'etichetta di cui all'articolo 2.
2. Il documento di accompagnamento soddisfa le seguenti prescrizioni:
  - a) comprende le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e quali indicate sulla relativa etichetta;
  - b) è redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione;
  - c) è consegnato almeno in duplice copia (fornitore e destinatario);
  - d) accompagna i materiali dalla sede del fornitore alla sede del destinatario;
  - e) riporta il nome e l'indirizzo del destinatario;
  - f) indica la data di rilascio del documento;
  - g) comprende, se del caso, informazioni supplementari pertinenti per i lotti in questione.
3. Qualora le informazioni contenute nel documento di accompagnamento siano in contraddizione con le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'articolo 2, prevalgono le informazioni riportate su tale etichetta.

*Articolo 4***Prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di pre-base, i materiali di base e i materiali certificati**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati siano commercializzati in lotti di due o più piante o parti di piante, tali lotti siano sufficientemente omogenei.

Le piante o le parti di piante che compongono tali lotti soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

  - a) le piante o le parti di piante si trovano in un imballaggio o in un contenitore chiuso come definito al paragrafo 2; oppure
  - b) le piante o le parti di piante formano parte di un mazzo chiuso come definito al paragrafo 2.
2. Ai fini della presente direttiva, per «chiusura» si intende che un imballaggio o un contenitore è chiuso in modo tale da non poter essere aperto senza danneggiare la chiusura e che un mazzo è legato in modo tale che le piante o le parti di piante che lo compongono non possano essere separate senza danneggiare i legacci. L'imballaggio, il contenitore o il mazzo sono etichettati in modo tale che la rimozione dell'etichetta ne annulli la validità.

*Articolo 5***Documento del fornitore per i materiali CAC**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali CAC siano commercializzati corredati di un documento redatto dal fornitore e conforme a quanto indicato ai paragrafi 2 e 3 (di seguito il «documento del fornitore»).
- Gli Stati membri provvedono affinché il documento del fornitore non sia simile all'etichetta di cui all'articolo 2 o al documento di accompagnamento di cui all'articolo 3, in modo da evitare ogni possibile confusione tra il documento del fornitore e i due summenzionati documenti.
2. Il documento del fornitore contiene almeno le seguenti informazioni:
    - a) la dicitura «norme e regole UE»;
    - b) lo Stato membro in cui il documento del fornitore è stato redatto o il relativo codice;
    - c) l'organismo ufficiale responsabile o il relativo codice;
    - d) il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dall'organismo ufficiale responsabile;
    - e) il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;



- f) la denominazione botanica;
  - g) i materiali CAC;
  - h) la denominazione della varietà e, se del caso, del clone. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà, il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. Riguardo alle varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o di privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, si indica: «denominazione proposta» e «domanda in sospeso»;
  - i) la quantità;
  - j) il paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro in cui il documento del fornitore è stato redatto;
  - k) la data di emissione del documento.
3. Il documento del fornitore è stampato con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell'Unione, è facilmente visibile e leggibile.

#### Articolo 6

##### Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

#### Articolo 7

##### Clausola di revisione

La Commissione sottopone a revisione l'articolo 2, paragrafo 4, entro il 1° gennaio 2019.

#### Articolo 8

##### Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 9

##### Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

15CE0045



**DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/97/UE DELLA COMMISSIONE****del 15 ottobre 2014****recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario stabilire disposizioni relative al registro dei fornitori previsto dalla direttiva 2008/90/CE e agli obblighi di notifica dei fornitori.
- (2) A fini di trasparenza, gli Stati membri dovrebbero rendere disponibile tale registro, se del caso. La decisione in merito alla pubblicazione di detto registro, o di parti di esso, è demandata agli Stati membri.
- (3) È opportuno prevedere un registro delle varietà. In tale registro dovrebbero figurare le varietà iscritte a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, in aggiunta a quelle registrate in forza della direttiva 2008/90/CE. Il registro dovrebbe indicare se le varietà hanno una descrizione ufficiale o una descrizione ufficialmente riconosciuta.
- (4) Le varietà geneticamente modificate dovrebbero essere registrate solo se l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita la varietà è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> o del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (5) È opportuno prevedere le condizioni alle quali le varietà sono da registrare come varietà aventi una descrizione ufficiale e la procedura per la loro registrazione. Secondo quanto previsto dalla direttiva 2008/90/CE gli Stati membri possono stabilire le condizioni relative alla registrazione di una varietà avente una descrizione ufficialmente riconosciuta.
- (6) Al fine di registrare una varietà come varietà avente una descrizione ufficiale, l'organismo ufficiale responsabile dovrebbe stabilire tale descrizione.
- (7) È opportuno prevedere il periodo di validità della registrazione, il rinnovo della registrazione e la cancellazione di una varietà dal registro delle varietà.
- (8) Gli Stati membri dovrebbero notificarsi reciprocamente e notificare alla Commissione determinate informazioni relative alle varietà registrate e alle domande di registrazione delle varietà. In base a tali informazioni la Commissione dovrebbe pubblicare un elenco comune delle varietà per creare una banca dati trasparente e di facile consultazione nell'intento di accrescere la fiducia sul mercato.
- (9) È opportuno abrogare la direttiva 93/79/CEE della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

<sup>(1)</sup> GUL 267 dell'8.10.2008, pag. 8.

<sup>(2)</sup> Direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GUL 157 del 10.6.1992, pag. 10).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GUL 106 del 17.4.2001, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GUL 268 del 18.10.2003, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Direttiva 93/79/CEE della Commissione, del 21 settembre 1993, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio (GUL 256 del 14.10.1993, pag. 25).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

##### **Registro dei fornitori**

1. Gli Stati membri tengono e aggiornano un registro dei fornitori, come previsto all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/90/CE. Tale registro è in appresso denominato «il registro dei fornitori».

In aggiunta ai fornitori registrati in conformità alla presente direttiva, in tale registro figurano i fornitori riconosciuti a norma delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/34/CEE.

Se del caso, gli Stati membri mettono a disposizione il registro dei fornitori.

2. Il registro dei fornitori comprende le seguenti informazioni:

- a) il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del fornitore;
- b) le attività a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2008/90/CE, esercitate dal fornitore nello Stato membro interessato, l'indirizzo dei locali utilizzati e i principali generi o specie in questione; nonché
- c) il numero o il codice di registrazione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo ufficiale responsabile cancelli una persona fisica o giuridica dal registro dei fornitori se è stabilito che tale persona non esercita più alcuna attività a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2008/90/CE.

#### Articolo 2

##### **Obbligo di notifica dei fornitori**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori notifichino le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b).

La notifica non è tuttavia necessaria da parte dei fornitori riconosciuti in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/34/CEE.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori notifichino qualsiasi cambiamento della loro situazione per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b).

3. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori siano informati in merito alla loro registrazione e alle eventuali modifiche ivi apportate entro un periodo di tempo da stabilire dalla legislazione nazionale.

#### Articolo 3

##### **Registro delle varietà**

1. Gli Stati membri tengono, aggiornano e pubblicano un registro delle varietà (in appresso «il registro delle varietà»).

In aggiunta alle varietà registrate in conformità alla presente direttiva, in tale registro figurano le varietà registrate prima del 30 settembre 2012 a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 92/34/CEE e le varietà registrate a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, della direttiva 2008/90/CE.

2. Il registro delle varietà comprende le seguenti informazioni:

- a) la denominazione della varietà e i sinonimi;
- b) la specie di appartenenza della varietà;
- c) l'indicazione «descrizione ufficiale» o «descrizione ufficialmente riconosciuta», secondo i casi;
- d) la data della registrazione o, se del caso, del rinnovo della registrazione;
- e) la data di scadenza della registrazione.

3. Gli Stati membri tengono un fascicolo per ogni varietà che registrano. Tale fascicolo contiene una descrizione della varietà e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varietà.



## Articolo 4


**Condizioni per la registrazione delle varietà**

1. Gli Stati membri provvedono affinché una varietà sia registrata come varietà avente una descrizione ufficiale se essa soddisfa i seguenti requisiti:
  - a) è distinguibile, omogenea e stabile ai sensi del paragrafo 2;
  - b) è disponibile un campione della varietà; e
  - c) per quanto riguarda le varietà geneticamente modificate, l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita la varietà è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.
2. Una varietà è considerata:
  - a) «distinguibile» se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 5;
  - b) «omogenea» se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà;
  - c) «stabile» se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni oppure, in caso di micropropagazione, alla fine di ogni ciclo.

## Articolo 5

**Domanda di registrazione di una varietà**

1. Per la registrazione di una varietà come varietà avente una descrizione ufficiale, gli Stati membri richiedono la presentazione di una domanda scritta all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato.
2. Alla domanda è allegato quanto segue:
  - a) le informazioni richieste dai questionari tecnici definiti all'atto della presentazione della domanda:
    - i) nell'allegato II dei «Protocolli relativi alle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per la specie pertinente per la quale un tale protocollo è stato pubblicato; oppure, qualora tali protocolli non siano stati pubblicati,
    - ii) nella sezione X delle «Linee guida per l'esecuzione delle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) e nell'allegato della linea guida in questione relativa alla specie pertinente per la quale dette linee guida sono state pubblicate; oppure, qualora tali linee guida non siano state pubblicate,
    - iii) nelle disposizioni nazionali;
  - b) le informazioni indicanti se la varietà è ufficialmente registrata in un altro Stato membro o è oggetto di una domanda di registrazione in un altro Stato membro;
  - c) una denominazione proposta;
  - d) nel caso di una varietà geneticamente modificata, la prova che l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita la varietà è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.
3. Il richiedente può presentare, congiuntamente alla sua domanda, quanto segue:
  - a) una descrizione ufficiale stabilita a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, da un organismo ufficiale responsabile di un altro Stato membro;
  - b) ogni altra informazione utile.



*Articolo 6***Esame delle domande**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui un organismo ufficiale responsabile riceva una domanda di registrazione di una varietà avente una descrizione ufficiale, un esame di tale varietà sia effettuato in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Sono effettuate prove di coltivazione per stabilire una descrizione ufficiale della varietà.

Se tuttavia il richiedente fornisce le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), e l'organismo ufficiale responsabile ritiene che tali informazioni dimostrano che sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 4, le prove di coltivazione non vengono effettuate.

Laddove siano da effettuare prove di coltivazione, l'organismo ufficiale responsabile richiede un campione dei materiali della varietà.

3. Le prove di coltivazione di cui al paragrafo 2 sono effettuate:

- a) dall'organismo ufficiale responsabile che riceve la domanda; oppure
- b) dall'organismo ufficiale responsabile di un altro Stato membro che abbia accettato di effettuare tali prove; oppure
- c) da qualsiasi persona giuridica a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2008/90/CE.

Laddove si applichi il punto c) e le prove siano effettuate nei locali di imprese private, l'organismo ufficiale responsabile provvede affinché non siano applicate misure che potrebbero interferire con l'esame ufficiale.

4. Le prove di coltivazione sono effettuate in conformità, come minimo, alle seguenti disposizioni per quanto riguarda la pianificazione delle prove, le condizioni di coltura e le caratteristiche della varietà da disciplinare:

- a) i «Protocolli relativi alle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» formulati da consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), applicabili all'inizio dell'esame tecnico; oppure, qualora per la specie pertinente non siano stati pubblicati protocolli,
- b) le «Linee guida per l'esecuzione delle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), applicabili all'inizio dell'esame tecnico; oppure, qualora per la specie pertinente non siano state pubblicate linee guida,
- c) le disposizioni nazionali.

5. Se, in base all'esame di cui al paragrafo 1, l'organismo ufficiale responsabile conclude che la varietà in questione soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, esso stabilisce una descrizione ufficiale e iscrive tale varietà nel registro delle varietà.


*Articolo 7***Periodo di validità della registrazione di una varietà**

Il periodo massimo di validità della registrazione di una varietà è di 30 anni.

In caso di varietà geneticamente modificate, la validità della registrazione è limitata al periodo per il quale l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita la varietà è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

*Articolo 8***Rinnovo della registrazione di una varietà**

1. Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione di una varietà possa essere rinnovata per ulteriori periodi massimi di 30 anni, a condizione che i materiali di tale varietà siano ancora disponibili.



Nel caso di una varietà geneticamente modificata, il rinnovo è subordinato anche alla condizione che il rispettivo organismo geneticamente modificato continui ad essere autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. Il periodo di rinnovo è limitato al periodo di autorizzazione dell'organismo geneticamente modificato in questione.

2. Per il rinnovo della registrazione gli Stati membri richiedono la presentazione di una domanda scritta all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato. La domanda è corredata di elementi di prova attestanti che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

Uno Stato membro può tuttavia rinnovare la registrazione di una varietà per la quale non è stata presentata alcuna domanda scritta, qualora ritenga che il rinnovo serva a preservare la diversità genetica e la produzione sostenibile o risponda ad un altro interesse generale.

#### Articolo 9

##### **Cancellazione di una varietà dal registro delle varietà**

Gli Stati membri provvedono affinché una varietà sia cancellata dal registro delle varietà qualora:

- a) le condizioni per la registrazione, contemplate all'articolo 4, non siano più soddisfatte;
- b) all'atto della presentazione della domanda di registrazione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito ai fatti in base ai quali la varietà è stata registrata.

#### Articolo 10

##### **Notifiche**

1. Ciascuno Stato membro notifica agli organismi ufficiali responsabili degli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie per accedere al registro delle varietà dello Stato membro interessato.

Ciascuno Stato membro notifica quanto prima alla Commissione l'iscrizione di una varietà nel suo registro delle varietà e ogni altra modifica ivi apportata.

2. Ciascuno Stato membro, su richiesta, mette a disposizione di un altro Stato membro o della Commissione:

- a) la descrizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta delle varietà iscritte nel registro delle varietà dello Stato membro interessato;
- b) i risultati degli esami delle domande di registrazione delle varietà effettuati dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 6;
- c) qualsiasi altra informazione disponibile in merito alle varietà iscritte nel registro delle varietà dello Stato membro interessato o cancellate da detto registro;
- d) l'elenco delle varietà per le quali sono in sospenso domande di registrazione nello Stato membro interessato.

#### Articolo 11

##### **Elenco comune**

Sulla scorta delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione stabilisce, aggiorna regolarmente e pubblica, in formato elettronico, un elenco comune delle varietà iscritte nei registri delle varietà degli Stati membri.

#### Articolo 12

##### **Attuazione**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2017.



Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 13*

**Abrogazione**

La direttiva 93/79/CEE è abrogata con effetto dal 1º gennaio 2017.

*Articolo 14*

**Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 15*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2014

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

15CE0046



**DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/98/UE DELLA COMMISSIONE****del 15 ottobre 2014****recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni per la certificazione e la commercializzazione dei materiali di pre-base, dei materiali di base e dei materiali certificati dovrebbero tenere conto dei diversi cicli di produzione dei vari generi e delle varie specie disciplinati dalla presente direttiva.
- (2) È necessario che i materiali di pre-base siano conformi a requisiti molto rigorosi per quanto riguarda lo stato fitosanitario e la qualità, al fine di garantire lo stato fitosanitario e la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto ottenuti dai materiali di pre-base.
- (3) Al fine di garantire l'identificazione e la qualità dei materiali di pre-base, è opportuno fissare norme relative alla determinazione e alla verifica della corrispondenza varietale di detti materiali. L'identificazione e la qualità dei materiali di pre-base dovrebbero inoltre essere garantite mediante norme relative alla loro propagazione, che possono comprendere il rinnovo e la moltiplicazione. Al fine di garantire lo stato fitosanitario dei materiali di pre-base è importante fissare norme relative all'assenza di organismi nocivi, alle ispezioni, al campionamento e all'analisi, a seconda del genere e della specie in questione. La qualità di tali materiali dovrebbe altresì essere garantita mediante l'adozione di norme relative alle alterazioni.
- (4) Al fine di garantire l'identificazione e la qualità dei portainnesti non appartenenti a una varietà, tali portainnesti dovrebbero essere corrispondenti alla descrizione della specie cui appartengono.
- (5) È necessario che siano identificate le piante da cui si intende prelevare materiale per la produzione di materiali di base o di materiali certificati diversi dalle piante da frutto. Tali piante sono denominate «piante madri». Le piante madri destinate alla produzione di materiali di pre-base («piante madri di pre-base») dovrebbero soddisfare gli stessi requisiti dei materiali di pre-base. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base dovrebbero essere identificati durante tutto il processo di produzione. L'organismo ufficiale responsabile dovrebbe stabilire la corrispondenza della pianta madre di pre-base alla descrizione della sua varietà mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà. La corrispondenza alla descrizione della varietà della pianta madre di pre-base e dei materiali di pre-base ottenuti dovrebbe inoltre essere verificata periodicamente.
- (6) Nel caso dei materiali destinati alla certificazione, la corrispondenza alla descrizione di una varietà dovrebbe essere stabilita in base ad una descrizione ufficiale di tale varietà, atta a garantire che la varietà sia distinguibile, omogenea e stabile, alla descrizione che accompagna una domanda di registrazione o una domanda di privativa per ritrovati vegetali o a una descrizione ufficialmente riconosciuta. Nel caso di una varietà avente una descrizione ufficialmente riconosciuta è opportuno richiedere che la varietà sia stata iscritta in un registro nazionale per garantire che tale descrizione sia appropriata per i materiali in corso di certificazione.
- (7) Nel caso dei materiali di pre-base e dei materiali di base, la determinazione della corrispondenza alla descrizione della varietà dovrebbe essere possibile anche in base a una descrizione che accompagna la domanda di

<sup>(1)</sup> GUL 267 dell'8.10.2008, pag. 8.



registrazione di una varietà in uno Stato membro e ad una descrizione che accompagna la domanda di registrazione di una privativa per ritrovati vegetali, purché sia già disponibile nell'Unione o in un paese terzo una relazione indicante che la rispettiva varietà è distinguibile, omogenea e stabile. La concessione di tale possibilità è intesa ad accelerare le fasi iniziali del processo di certificazione nei casi in cui la registrazione della varietà sia ancora in sospeso benché prossima al completamento. Per garantire tuttavia trasparenza e scelte informate per gli utilizzatori di tali materiali, la loro commercializzazione dovrebbe essere consentita solo una volta conclusa la registrazione della varietà.

- (8) È importante che si applichino disposizioni rigorose in materia di protezione dei materiali di pre-base contro tutti i tipi di infezioni da organismi nocivi. I fornitori dovrebbero pertanto conservare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base in apposite strutture a prova di insetto, che garantiscono l'assenza di infezioni da vettori aerei e da ogni altra possibile fonte. Per la stessa ragione, le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base dovrebbero essere coltivati o prodotti, isolati dal terreno, in vasi contenenti un substrato colturale privo di terra o sterilizzato. Al fine di rispondere a esigenze di produzione particolari dovrebbe tuttavia essere consentito agli Stati membri di chiedere l'autorizzazione a produrre piante madri di pre-base e materiali di pre-base in campo, purché siano adottate misure adeguate per prevenire le infezioni dai pertinenti organismi nocivi.
- (9) La direttiva 2000/29/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> stabilisce le norme atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di determinati organismi nocivi. Esse comprendono i requisiti relativi a determinati generi e specie, che integrano i requisiti di certificazione della presente direttiva in relazione agli organismi nocivi di cui alla direttiva 2000/29/CE. Dovrebbero essere stabilite norme aggiuntive riguardanti altri organismi nocivi. Nel caso in cui un organismo nocivo possa arrecare un danno inaccettabile allo stato fitosanitario o all'utilità dei materiali di pre-base dei generi o delle specie in questione, dovrebbe esserne richiesta l'assenza. Dovrebbe essere stilato un elenco di tali organismi nocivi. Nel caso in cui un organismo nocivo possa arrecare detto danno solo se la sua presenza supera determinati livelli, tale presenza dovrebbe essere vietata solo nelle quantità che superano i suddetti livelli. Tali organismi nocivi dovrebbero essere inseriti in un elenco separato da quello in cui figurano gli organismi nocivi di cui è richiesta l'assenza.
- (10) Le candidate piante madri di pre-base costituiscono il punto di partenza del processo di produzione e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto. Per tale ragione esse dovrebbero essere soggette ai più rigorosi requisiti fitosanitari per garantire che siano esenti dagli organismi nocivi pertinenti. In considerazione della biologia e delle caratteristiche dei rispettivi generi o specie delle piante nonché della biologia e delle caratteristiche dei pertinenti organismi nocivi in questione dovrebbero essere richieste ispezioni visive delle candidate piante madri di pre-base per rilevare l'eventuale presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, ciascuna candidata pianta madre di pre-base dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi al fine di garantire risultanze precise. Ciascuna candidata pianta madre di pre-base dovrebbe essere sottoposta ad analisi per rilevare l'eventuale presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato II al fine di garantire con certezza l'assenza dei pertinenti organismi nocivi. Alle piante madri di pre-base prodotte mediante rinnovo dovrebbero applicarsi requisiti molto simili, a motivo della loro importanza per l'ulteriore processo di produzione e di certificazione.
- (11) In considerazione della biologia e delle caratteristiche dei rispettivi generi o specie delle piante nonché della biologia e delle caratteristiche dei pertinenti organismi nocivi in questione dovrebbero essere richieste ispezioni visive delle piante madri di pre-base o dei materiali di pre-base per rilevare l'eventuale presenza degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base dovrebbero essere sottoposti a campionamento e analisi al fine di garantire risultanze precise.
- (12) In considerazione della biologia e delle caratteristiche dei rispettivi generi o specie delle piante nonché della biologia e delle caratteristiche degli organismi nocivi in questione dovrebbero essere stabilite norme adeguate relative alla frequenza delle ispezioni visive, del campionamento e dell'analisi delle piante madri di base, dei materiali di base, delle piante madri certificate e dei materiali certificati. Tali norme dovrebbero basarsi sull'esperienza acquisita dagli organismi ufficiali responsabili e dai produttori di piante da frutto durante l'applicazione dei sistemi di certificazione nazionali e dovrebbero tenere conto delle esigenze degli utilizzatori di una determinata categoria.
- (13) La presenza nel terreno di determinati organismi nocivi, in particolare nematodi, può arrecare danni inaccettabili allo stato fitosanitario e all'utilità delle piante in questione, nel caso in cui tali organismi nocivi ospitino virus che colpiscono i generi o le specie in questione. Tali organismi nocivi dovrebbero pertanto essere elencati e identificati separatamente e la loro presenza nel rispettivo terreno non dovrebbe essere consentita, salvo nel caso in cui l'analisi dimostri che essi sono esenti dai virus pertinenti. Il campionamento e l'analisi dovrebbero indicare l'eventuale presenza di tali organismi nocivi o dei virus pertinenti. Per l'elaborazione delle norme relative al campionamento e all'analisi si dovrebbe tenere conto delle differenti categorie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto. È tuttavia proporzionato consentire, a determinate condizioni, che il campionamento e l'analisi non debbano essere effettuati laddove le piante ospiti non siano state coltivate nel campo di produzione per un periodo di almeno cinque anni.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).



- (14) Qualora il campionamento e l'analisi siano effettuati, essi dovrebbero avvenire in conformità ai protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Ciò è necessario per garantire che la prassi del campionamento e dell'analisi effettuati nell'Unione sia al passo con l'evoluzione tecnica e scientifica internazionale. Se tali protocolli non sono disponibili, il campionamento e l'analisi dovrebbero avvenire in conformità a pertinenti protocolli stabiliti a livello nazionale.
- (15) La qualità e l'utilità delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base possono essere compromesse da lesioni, scolorazioni, presenza di callo e tumori, disseccamenti e altre alterazioni. È pertanto opportuno stabilire che le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base debbano essere praticamente privi di tali alterazioni.
- (16) Al fine di garantire l'appropriata qualità dei materiali di moltiplicazione dovrebbero essere stabilite norme relative alla loro conservazione in condizioni adeguate. Tali condizioni dovrebbero dipendere dalla categoria dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto in corso di certificazione. Alla luce dei recenti sviluppi è importante consentire anche il metodo di conservazione mediante raffreddamento a temperature criogeniche, noto come crioconservazione. Questa è considerata un'utile alternativa alla coltura in vitro, in quanto le proprietà dei materiali di moltiplicazione rimangono invariate durante l'immagazzinamento a tali temperature.
- (17) I materiali di base costituiscono la fase successiva del processo di produzione dopo i materiali di pre-base. Le piante madri destinate alla produzione di materiali di base («piante madri di base») dovrebbero pertanto essere coltivate a partire da materiali di pre-base o moltiplicate a partire da altre piante madri di base.
- (18) I requisiti relativi ai materiali di base dovrebbero coincidere con i requisiti relativi ai materiali di pre-base per quanto riguarda l'identificazione, lo stato fitosanitario e la qualità, poiché tali requisiti sono ugualmente importanti per lo stato fitosanitario e per l'utilità dei materiali di base. Dovrebbe tuttavia essere consentito che i materiali di base siano prodotti in campi aperti per agevolare la loro effettiva moltiplicazione nelle generazioni e categorie successive. I requisiti per la conservazione dei materiali di base dovrebbero pertanto consentire la conservazione in strutture a prova di insetto o in campi isolati da potenziali fonti di infezione da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte.
- (19) Dovrebbe essere consentito che le piante madri di base coltivate a partire da materiali di pre-base siano moltiplicate in una serie di generazioni per raggiungere il numero di piante madri di base necessario per la produzione di materiali di base e di materiali certificati. Le diverse generazioni di piante madri di base dovrebbero essere tenute separate l'una dall'altra e dovrebbero essere identificabili durante l'intero processo di produzione.
- (20) I materiali certificati e le piante da frutto certificate possono costituire la fase successiva del processo di produzione, dopo i materiali di pre-base o i materiali di base. Le piante madri destinate alla produzione di materiali certificati («piante madri certificate») dovrebbero pertanto essere coltivate a partire da materiali di pre-base o da materiali di base.
- (21) Dovrebbero essere adottati requisiti minimi atti a garantire una procedura armonizzata per la determinazione e la verifica della corrispondenza alla descrizione della varietà per quanto riguarda i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto da qualificare come materiali CAC. Tali requisiti dovrebbero essere meno rigorosi dei requisiti relativi ai materiali di pre-base, ai materiali di base e ai materiali certificati, in quanto i materiali CAC suscitano minori aspettative da parte degli utilizzatori per quanto riguarda lo stato fitosanitario e la qualità, visto che si applicano procedure e fasi di produzione più semplici. I fornitori dovrebbero tuttavia garantire l'identificazione dei materiali destinati ad essere utilizzati ai fini della moltiplicazione. Dovrebbe altresì essere garantito che si applichino norme in materia di qualità e stato fitosanitario adeguate alla coltivazione di materiali CAC e alle aspettative degli utilizzatori di tali materiali di moltiplicazione. In considerazione della natura degli organismi nocivi che colpiscono determinate specie di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle e *Poncirus* Raf., sono necessarie norme specifiche relative all'ispezione visiva, al campionamento e all'analisi, al fine di garantire che i rispettivi materiali di moltiplicazione o le rispettive piante da frutto presentino una qualità e uno stato fitosanitario adeguati.
- (22) Al fine di consentire all'organismo ufficiale responsabile di condurre ispezioni ufficiali e di verificare se i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono conformi alle norme fitosanitarie e di qualità per la certificazione ufficiale stabilite dalla presente direttiva, il fornitore dovrebbe disporre di un piano inteso ad individuare e tenere sotto controllo i punti critici del processo di produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto per i generi e le specie pertinenti e dovrebbe conservare le registrazioni relative a tale controllo. Il piano e le registrazioni delle ispezioni in campo, del campionamento e analisi dovrebbero essere conservati fino a quando i



pertinenti materiali di moltiplicazione o le pertinenti piante da frutto restano sotto il controllo del fornitore e per un periodo di almeno tre anni dalla rimozione o dalla commercializzazione di tali materiali di moltiplicazione o di tali piante da frutto. Detto periodo è necessario per consentire il rilevamento di organismi nocivi sulle piante legnose in cui i sintomi possono manifestarsi solo diversi anni dopo il verificarsi dell'infezione.

- (23) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano oggetto di un'ispezione ufficiale durante la produzione e la commercializzazione, onde verificarne la conformità ai requisiti e alle condizioni di cui alla presente direttiva. Al fine di garantire una procedura armonizzata per la conduzione di ispezioni ufficiali, dovrebbero essere stabilite norme per quanto riguarda l'ispezione visiva e, se del caso, il campionamento e l'analisi.
- (24) Per evitare turbative degli scambi dovrebbe essere consentito agli Stati membri di autorizzare, per un periodo transitorio, la commercializzazione nel proprio territorio di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto prodotti a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da piante madri CAC già esistenti alla data di applicazione della presente direttiva, anche se tali materiali o tali piante da frutto non soddisfano le nuove condizioni.
- (25) Le direttive della Commissione 93/48/CEE <sup>(1)</sup> e 93/64/CEE <sup>(2)</sup> dovrebbero essere abrogate.
- (26) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### CAPO 1

#### DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

##### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «pianta madre» una pianta identificata destinata alla propagazione;
- 2) «candidata pianta madre di pre-base» una pianta madre che il fornitore intende far accettare come pianta madre di pre-base;
- 3) «pianta madre di pre-base» una pianta madre destinata alla produzione di materiali di pre-base;
- 4) «pianta madre di base» una pianta madre destinata alla produzione di materiali di base;
- 5) «pianta madre certificata» una pianta madre destinata alla produzione di materiali certificati;
- 6) «organismo nocivo» qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali e inserito negli elenchi di cui agli allegati I, II e III;
- 7) «ispezione visiva» l'esame di piante o di parti di piante a occhio nudo, con lenti, stereoscopio o microscopio;
- 8) «analisi» l'esame diverso dall'ispezione visiva;
- 9) «pianta da frutto» una pianta propagata a partire da una pianta madre e coltivata per la produzione di frutta, al fine di consentire la verifica dell'identità varietale di tale pianta madre;
- 10) «categoria» i materiali di pre-base, i materiali di base, i materiali certificati o i materiali CAC;
- 11) «moltiplicazione» la riproduzione vegetativa di piante madri al fine di ottenere un numero sufficiente di piante madri della stessa categoria;

<sup>(1)</sup> Direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio (GU L 250 del 7.10.1993, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 93/64/CEE della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/34/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 250 del 7.10.1993, pag. 33).



- 12) «rinnovo di una pianta madre» la sostituzione di una pianta madre con una pianta da essa riprodotta per via vegetativa;
- 13) «micropropagazione» la moltiplicazione di materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, utilizzando la coltura *in vitro* di gemme differenziate o di meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta;
- 14) «praticamente priva di alterazioni» che le alterazioni che possono compromettere la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto sono presenti ad un livello pari o inferiore al livello che dovrebbe risultare dalle buone pratiche di coltivazione e di gestione e che tale livello è coerente con le buone pratiche di coltivazione e di gestione;
- 15) «praticamente esente da organismi nocivi» che la misura in cui gli organismi nocivi sono presenti sui materiali di moltiplicazione o sulle piante da frutto è sufficientemente ridotta da garantire qualità e utilità accettabili dei materiali di moltiplicazione;
- 16) «laboratorio» qualsiasi struttura utilizzata per l'analisi dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto;
- 17) «crioconservazione» la conservazione di materiale vegetale mediante raffreddamento a temperature criogeniche al fine di preservarne la vitalità.

#### Articolo 2

#### Disposizioni generali

1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I della direttiva 2008/90/CE siano conformi, durante la produzione e la commercializzazione, agli articoli da 3 a 27 della presente direttiva, a seconda dei casi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I della direttiva 2008/90/CE, i fornitori rispettino i requisiti di cui agli articoli 28 e 29.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, durante la produzione e la commercializzazione, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I della direttiva 2008/90/CE siano sottoposti ad ispezioni ufficiali in conformità all'articolo 30.
4. I materiali di moltiplicazione che soddisfano i requisiti di una determinata categoria non sono mescolati con i materiali di altre categorie.

#### CAPO 2

#### REQUISITI PER I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE E, SE DEL CASO, PER LE PIANTE DA FRUTTO


#### SEZIONE 1

#### Requisiti per i materiali di pre-base

#### Articolo 3

#### Requisiti per la certificazione dei materiali di pre-base

1. I materiali di moltiplicazione diversi dalle piante madri e dai portainnesti non appartenenti a una varietà sono certificati ufficialmente, su richiesta, come materiali di pre-base se è stato accertato che soddisfano i seguenti requisiti:
  - a) sono moltiplicati direttamente a partire da una pianta madre conformemente all'articolo 13 o all'articolo 14;
  - b) sono corrispondenti alla descrizione della loro varietà e la corrispondenza alla descrizione della varietà è verificata a norma dell'articolo 7;
  - c) sono conservati a norma dell'articolo 8;
  - d) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 10;



- e) laddove la Commissione abbia concesso una deroga a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, per la coltivazione in campo di piante madri di pre-base e di materiali di pre-base in condizioni non a prova di insetto, il terreno è conforme all'articolo 11;
- f) sono conformi all'articolo 12 per quanto riguarda le alterazioni.
2. La pianta madre di cui al paragrafo 1, lettera a), è stata accettata in conformità all'articolo 5 o è stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformità all'articolo 13 o mediante micropropagazione conformemente all'articolo 14.
3. Qualora una pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base non soddisfino più i requisiti di cui agli articoli da 7 a 12, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di pre-base e gli altri materiali di pre-base. La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali di base, materiali certificati o materiali CAC, purché soddisfino i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per le rispettive categorie.

Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti.

#### Articolo 4

##### **Requisiti per la certificazione come materiali di pre-base di portainnesti non appartenenti a una varietà**

1. Un portainnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente, su richiesta, come materiale di pre-base se è stato accertato che soddisfa i seguenti requisiti:
- a) è moltiplicato direttamente da una pianta madre mediante riproduzione vegetativa o sessuale; in caso di riproduzione sessuale gli alberi impollinatori (*pollenisers*) sono prodotti direttamente da una pianta madre mediante riproduzione vegetativa;
- b) è corrispondente alla descrizione della sua specie;
- c) è conservato a norma dell'articolo 8;
- d) è conforme ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 10;
- e) laddove la Commissione abbia concesso una deroga a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, per la coltivazione in campo di piante madri di pre-base e di materiali di pre-base in condizioni non a prova di insetto, il terreno è conforme all'articolo 11;
- f) è conforme all'articolo 12 per quanto riguarda le alterazioni.
2. La pianta madre di cui al paragrafo 1, lettera a), è stata accettata in conformità all'articolo 6 o è stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformità all'articolo 13 o mediante micropropagazione conformemente all'articolo 14.
3. Qualora un portainnesto che è una pianta madre di pre-base o un materiale di pre-base non soddisfi più i requisiti di cui agli articoli da 8 a 12, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di pre-base e gli altri materiali di pre-base. Il portainnesto così rimosso può essere utilizzato come materiale di base, materiale certificato o materiale CAC, purché soddisfi i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per le rispettive categorie.

Invece di rimuovere tale portainnesto, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.

#### Articolo 5

##### **Requisiti per l'accettazione di una pianta madre di pre-base**

1. L'organismo ufficiale responsabile accetta una pianta come pianta madre di pre-base se essa è conforme agli articoli da 7 a 12 e se la corrispondenza alla descrizione della sua varietà è stabilita conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4.

Tale accettazione avviene in base ad un'ispezione ufficiale nonché ai risultati dell'analisi, alle registrazioni e alle procedure a norma dell'articolo 30.



2. L'organismo ufficiale responsabile stabilisce la corrispondenza della pianta madre di pre-base alla descrizione della sua varietà mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà. Tale osservazione è basata su uno dei seguenti elementi:

- a) la descrizione ufficiale per le varietà iscritte in uno o più dei registri nazionali e per le varietà giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali;
- b) la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di registrazione in un qualsiasi Stato membro, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione<sup>(1)</sup>;
- c) la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di registrazione di una privativa per ritrovati vegetali;
- d) la descrizione ufficialmente riconosciuta, se la varietà oggetto di tale descrizione è iscritta in un registro nazionale.

3. Laddove si applichi il paragrafo 2, lettera b) o lettera c), la pianta madre di pre-base è accettata solo se è disponibile una relazione, redatta da un qualsiasi organismo ufficiale responsabile nell'Unione o in un paese terzo, attestante che la rispettiva varietà è distinguibile, omogenea e stabile. In attesa di registrazione della varietà, la pianta madre in questione e i materiali prodotti a partire dalla stessa possono tuttavia essere utilizzati solo per la produzione di materiali di base o di materiali certificati e non sono commercializzati come materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati.

4. Qualora la determinazione della corrispondenza alla descrizione della varietà sia possibile solo sulla scorta delle caratteristiche di una pianta da frutto, l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà è effettuata sui frutti di una pianta da frutto moltiplicata a partire dalla pianta madre di pre-base. Tali piante da frutto sono tenute separate dalle piante madri di pre-base e dai materiali di pre-base.

Le piante da frutto sono sottoposte ad ispezioni visive nei periodi dell'anno più appropriati, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative delle piante dei generi o delle specie in questione.

#### Articolo 6

##### **Requisiti per l'accettazione di un portainnesto non appartenente a una varietà**

L'organismo ufficiale responsabile accetta come pianta madre di pre-base un portainnesto non appartenente a una varietà se esso è corrispondente alla descrizione della sua specie e se è conforme agli articoli da 8 a 12.

Tale accettazione avviene in base ad un'ispezione ufficiale nonché ai risultati dell'analisi, alle registrazioni e alle procedure utilizzate dal fornitore a norma dell'articolo 30.

#### Articolo 7

##### **Verifica della corrispondenza alla descrizione della varietà**

L'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore verificano regolarmente la corrispondenza delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base alla descrizione della loro varietà, conformemente all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, secondo la varietà in questione e il metodo di moltiplicazione utilizzato.

In aggiunta alla regolare verifica delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base, l'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore sottopongono a verifica, dopo ogni rinnovo, le piante madri di pre-base che ne derivano.

#### Articolo 8

##### **Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base**

1. I fornitori conservano le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di infezioni da vettori aerei e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione.

<sup>(1)</sup> Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà (cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale).



Le candidate piante madri di pre-base sono tenute a condizioni a prova di insetto e fisicamente isolate dalle piante madri di pre-base nelle strutture di cui al primo comma fino al completamento di tutte le analisi riguardanti la conformità all'articolo 9, paragrafi 1 e 2.

2. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono conservati in modo da garantire che essi siano individualmente identificati durante tutto il processo di produzione.

3. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono coltivati o prodotti, isolati dal terreno, in vasi contenenti un substrato colturale privo di terra o sterilizzato. Essi sono identificati mediante etichette che ne garantiscono la tracciabilità.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, a uno Stato membro può essere concessa l'autorizzazione a produrre in campo piante madri di pre-base e materiali di pre-base a condizioni non a prova di insetto per determinati generi o specie. Tali materiali sono identificati mediante etichette per garantirne la tracciabilità. Detta autorizzazione è concessa a condizione che lo Stato membro interessato provveda affinché siano adottate misure adeguate per prevenire l'infezione delle piante da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte.

5. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base possono essere conservati mediante crioconservazione.

6. Le piante madri di pre-base possono essere utilizzate solo per un periodo calcolato in base alla stabilità della varietà o alle condizioni ambientali alle quali esse sono coltivate e ad altri fattori determinanti che incidono sulla stabilità della varietà.

#### Articolo 9

#### **Requisiti fitosanitari per le candidate piante madri di pre-base e per le piante madri di pre-base prodotte mediante rinnovo**

1. Una candidata pianta madre di pre-base è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture e nei campi la candidata pianta madre di pre-base risulta esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

Tale ispezione visiva è effettuata dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, l'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l'analisi della candidata pianta madre di pre-base in questione.


2. Una candidata pianta madre di pre-base è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato II per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture e nei campi e del campionamento e analisi la candidata pianta madre di pre-base risulta esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato II per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

Tale ispezione visiva, il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

Il campionamento e l'analisi di cui sopra si svolgono nel periodo dell'anno più appropriato, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative della pianta nonché della biologia degli organismi nocivi pertinenti per tale pianta. Il campionamento e l'analisi sono effettuati anche in un qualsiasi momento dell'anno in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di detti organismi nocivi.

3. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, l'organismo ufficiale responsabile applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.



L'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore presentano i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dall'organismo ufficiale responsabile.

Il metodo di analisi per i virus, i viroidi, le malattie da agenti virus-simili e i fitoplasmi, applicato alle candidate piante madri di pre-base, è un saggio biologico sulle piante indicatrici. Altri metodi di analisi possono essere applicati nel caso in cui lo Stato membro ritenga, sulla scorta di prove scientifiche oggetto di valutazione inter pares, che essi forniscano risultati altrettanto affidabili quanto il saggio biologico sulle piante indicatrici.

4. In deroga al paragrafo 2, laddove una candidata pianta madre di pre-base sia un semenzale, l'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi sono richiesti solo in relazione ai virus, ai viroidi o alle malattie da agenti virus-simili trasmessi dal polline ed elencati nell'allegato II per quanto concerne il genere o la specie in questione, purché un'ispezione ufficiale abbia confermato che il semenzale in questione è stato ottenuto a partire da un seme prodotto da una pianta esente dai sintomi causati da tali virus, viroidi e malattie da agenti virus-simili e che tale semenzale è stato conservato in conformità all'articolo 8, paragrafi 1 e 3.

5. I paragrafi 1 e 3 si applicano anche ad una pianta madre di pre-base prodotta mediante rinnovo.

Una pianta madre di pre-base prodotta mediante rinnovo è esente dai virus e dai viroidi elencati nell'allegato II per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti nonché del campionamento e analisi, tale pianta madre di pre-base risulta esente da detti virus e viroidi.

Tale ispezione visiva, il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

#### Articolo 10

##### **Requisiti fitosanitari per le piante madri di pre-base e per i materiali di pre-base**

1. Una pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base sono esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti la pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base in questione risultano esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

La percentuale di piante madri di pre-base o di materiali di pre-base infestata dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B, non supera i livelli di tolleranza ivi stabiliti. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti le piante madri di pre-base o i materiali di pre-base in questione risultano conformi a tali livelli. Tale ispezione visiva è effettuata dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, l'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre di pre-base o dei materiali di pre-base in questione.

2. L'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano l'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi di una pianta madre di pre-base o dei materiali di pre-base come stabilito dall'allegato IV per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

3. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, l'organismo ufficiale responsabile applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

L'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore presentano i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dall'organismo ufficiale responsabile.

4. Il paragrafo 1 non si applica alle piante madri di pre-base e ai materiali di pre-base durante la crioconservazione.



*Articolo 11***Requisiti relativi al terreno**

1. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base possono essere coltivati solo in un terreno esente dagli organismi nocivi che sono elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. L'assenza di tali organismi nocivi è stabilita dal campionamento e dall'analisi.

Il campionamento di cui sopra è effettuato dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati prima che le piante madri di pre-base o i materiali di pre-base in questione siano piantati e sono ripetuti durante la crescita, qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al comma 1.

Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'allegato III, e purché tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di pre-base o per i materiali di pre-base in questione.

2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora le piante che ospitano gli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza dei pertinenti organismi nocivi in tale terreno.

Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando l'organismo ufficiale responsabile conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie.

3. Nel caso del campionamento e dell'analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

*Articolo 12***Requisiti relativi alle alterazioni che possono compromettere la qualità**

In base all'ispezione visiva le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base risultano praticamente privi di alterazioni. Tale ispezione visiva è effettuata dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore. Le lesioni, le scolorazioni, la presenza di callo e tumori o i disseccamenti sono considerate alterazioni se compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione.

*Articolo 13***Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di pre-base**

1. Il fornitore può moltiplicare o rinnovare una pianta madre di pre-base accettata conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.

2. Il fornitore può propagare una pianta madre di pre-base per produrre materiali di pre-base.

3. La moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione delle piante madri di pre-base si svolgono conformemente ai protocolli di cui al paragrafo 4.

4. Gli Stati membri applicano i protocolli relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di pre-base. Gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.



I protocolli di cui al comma 1 del presente paragrafo sono stati sottoposti a verifica per quanto riguarda i generi o le specie pertinenti, per un periodo di tempo ritenuto appropriato per tali generi o specie. Detto periodo di tempo è ritenuto appropriato quando consente la convalida del fenotipo delle piante per quanto riguarda la corrispondenza alla descrizione della varietà basata sull'osservazione della produzione di frutti o dello sviluppo vegetativo dei portainnesti.

5. Il fornitore può rinnovare la pianta madre di pre-base solo prima della fine del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 6.

#### Articolo 14

### **Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di pre-base**

1. La moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di pre-base per la produzione di altre piante madri di pre-base o di materiali di pre-base avvengono conformemente ai protocolli di cui al paragrafo 2.

2. Gli Stati membri applicano i protocolli EPP0 relativi alla micropropagazione delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

Gli Stati membri applicano solo i protocolli che sono stati sottoposti a verifica in merito al genere o alla specie pertinente per un periodo di tempo ritenuto sufficiente per consentire la convalida del fenotipo delle piante per quanto riguarda la corrispondenza alla descrizione della varietà basata sull'osservazione della produzione di frutti o dello sviluppo vegetativo dei portainnesti.

#### SEZIONE 2

### **Requisiti per i materiali di base**

#### Articolo 15

### **Requisiti per la certificazione dei materiali di base**

1. I materiali di moltiplicazione diversi dalle piante madri di base e dai portainnesti non appartenenti a una varietà sono certificati ufficialmente, su richiesta, come materiali di base se soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. I materiali di moltiplicazione sono moltiplicati a partire da una pianta madre di base.

Una pianta madre di base soddisfa uno dei seguenti requisiti:

- a) essere coltivata a partire da materiali di pre-base; oppure
- b) essere prodotta mediante moltiplicazione a partire da una pianta madre di base conformemente all'articolo 19.


3. I materiali di moltiplicazione soddisfano i requisiti di cui all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 6, e all'articolo 12.

4. I materiali di moltiplicazione soddisfano i seguenti requisiti supplementari:

- a) requisiti fitosanitari, come disposto all'articolo 16;
- b) requisiti relativi al terreno, come disposto all'articolo 17;
- c) requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di base e dei materiali di base, come disposto all'articolo 18; nonché
- d) requisiti relativi alle condizioni specifiche per la moltiplicazione, come disposto all'articolo 19.

5. Un portainnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente, su richiesta, come materiale di base se è corrispondente alla descrizione della sua specie, se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 6, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 12, 16, 17, 18 e 19.

6. Ai fini della presente sezione, ogni riferimento alle piante madri di pre-base nelle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 5 va inteso come riferimento alle piante madri di base e ogni riferimento ai materiali di pre-base va inteso come riferimento ai materiali di base.



7. Qualora una pianta madre di base o i materiali di base non soddisfino più i requisiti di cui all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafi 2 e 6, e agli articoli 12, 16 e 17, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di base e gli altri materiali di base. La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali certificati o materiali CAC, purché soddisfino i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per le rispettive categorie.

Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti.

8. Qualora un portainnesto non appartenente a una varietà sia una pianta madre di base o un materiale di base che non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 6, e agli articoli 12, 16 e 17, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di base e gli altri materiali di base. Il portainnesto così rimosso può essere utilizzato come materiale certificato o materiale CAC, purché soddisfi i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per quanto riguarda le rispettive categorie.

Invece di rimuovere tale portainnesto, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.

#### Articolo 16

##### Requisiti fitosanitari

1. Una pianta madre di base o i materiali di base sono esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti la pianta madre di base o i materiali di base in questione risultano esenti dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

La percentuale di piante madri di base o di materiali di base infestata dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B, non supera i livelli di tolleranza ivi stabiliti. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti le piante madri di base o i materiali di base in questione risultano conformi a tali livelli. Tale ispezione visiva è effettuata dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, l'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre di base o dei materiali di base in questione.

2. L'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano l'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi di una pianta madre di base o dei materiali di base come stabilito dall'allegato IV per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

3. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, l'organismo ufficiale responsabile applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

L'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore presentano i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dall'organismo ufficiale responsabile.

4. Il paragrafo 1 non si applica alle piante madri di base e ai materiali di base durante la crioconservazione.


#### Articolo 17

##### Requisiti relativi al terreno

1. Le piante madri di base e i materiali di base possono essere coltivati solo in un terreno esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. L'assenza di tali organismi nocivi che ospitano virus è stabilita dal campionamento e dall'analisi.

Il campionamento di cui sopra è effettuato dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati prima che le piante madri di base o i materiali di base in questione siano piantati e sono ripetuti durante la crescita, qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al comma 1.



Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'allegato III e purché tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di base o per i materiali di base in questione.

2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora le piante che ospitano gli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti.

Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando l'organismo ufficiale responsabile conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie.

3. Nel caso del campionamento e dell'analisi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

#### Articolo 18

##### **Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di base e dei materiali di base**

1. Le piante madri di base e i materiali di base sono conservati in campi isolati da potenziali fonti di infezione da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte.

2. La distanza di isolamento dei campi di cui al paragrafo 1 dipende dalle circostanze regionali, dal tipo di materiali di moltiplicazione, dalla presenza di organismi nocivi nella zona interessata e dai rischi pertinenti connessi, come stabilito dall'organismo ufficiale responsabile in base alle ispezioni ufficiali.

#### Articolo 19

##### **Condizioni per la moltiplicazione**

1. Le piante madri di base coltivate a partire da materiali di pre-base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), possono essere moltiplicate in una serie di generazioni per ottenere il numero necessario di piante madri di base. Le piante madri di base sono moltiplicate conformemente all'articolo 13 o sono moltiplicate mediante micropropagazione conformemente all'articolo 14. Il numero massimo consentito di generazioni e la durata di vita massima consentita delle piante madri di base corrispondono a quelli stabiliti nell'allegato V per i generi o le specie pertinenti.

2. Laddove siano consentite generazioni multiple di piante madri di base, ciascuna generazione diversa dalla prima può derivare da qualsiasi generazione precedente.

3. I materiali di moltiplicazione di generazioni diverse sono tenuti separati.

#### SEZIONE 3

##### **Requisiti per i materiali certificati**

#### Articolo 20

##### **Requisiti per la certificazione dei materiali certificati**

1. I materiali di moltiplicazione diversi dalle piante madri e le piante da frutto sono certificati ufficialmente, su richiesta, come materiali certificati se soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre certificata.

Una pianta madre certificata soddisfa uno dei seguenti requisiti:

- a) essere coltivata a partire da materiali di pre-base;
- b) essere coltivata a partire da materiali di base.



3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto soddisfano i requisiti di cui all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 6, e agli articoli 12, 21 e 22.

4. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto soddisfano i requisiti fitosanitari di cui all'articolo 21.

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono moltiplicati a partire da una pianta madre certificata che soddisfa i requisiti relativi al terreno di cui all'articolo 22.

5. Un portainnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente, su richiesta, come materiale di base se è corrispondente alla descrizione della sua specie e se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 6, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 12, 21 e 22.

6. Ai fini della presente sezione, ogni riferimento alle piante madri di pre-base nelle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 5 va inteso come riferimento alle piante madri certificate e ogni riferimento ai materiali di pre-base va inteso come riferimento ai materiali certificati.

7. Qualora una pianta madre certificata o i materiali certificati non soddisfino più i requisiti di cui all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 6, e agli articoli 12, 21 e 22, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati. La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purché soddisfino i requisiti di cui alla sezione 4.

Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti.

8. Qualora un portainnesto non appartenente a una varietà sia una pianta madre certificata o un materiale certificato che non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 6, e agli articoli 12, 21 e 22, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati. La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purché soddisfino i requisiti di cui alla sezione 4.

Invece di rimuovere tale portainnesto, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.

#### Articolo 21

##### Requisiti fitosanitari

1. Una pianta madre certificata o i materiali certificati sono esenti dagli organismi nocivi elencati negli allegati I e II, parte A, per quanto riguarda il genere o la specie in questione.


All'atto dell'ispezione viva nelle strutture, nei campi e nei lotti la pianta madre certificata o i materiali certificati in questione risultano esenti dagli organismi nocivi elencati negli allegati I e II, parte A, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione viva è effettuata dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

La percentuale di piante madri certificate o di materiali certificati infestata dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B, non supera i livelli di tolleranza ivi stabiliti. All'atto dell'ispezione viva nelle strutture, nei campi e nei lotti le piante madri certificate o i materiali certificati in questione risultano conformi a tali livelli. Tale ispezione viva è effettuata dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, l'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati in questione.

2. L'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano l'ispezione viva, il campionamento e l'analisi di una pianta madre certificata o dei materiali certificati come stabilito dall'allegato IV per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

3. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, l'organismo ufficiale responsabile applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.



L'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore presentano i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dall'organismo ufficiale responsabile.

4. Il paragrafo 1 non si applica alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione.

#### Articolo 22

##### **Requisiti relativi al terreno**

1. Le piante madri certificate possono essere coltivate solo in un terreno esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. L'assenza di tali organismi nocivi che ospitano virus è stabilita dal campionamento e dall'analisi.

Il campionamento di cui sopra è effettuato dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.

Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati prima che la pianta madre certificata in questione sia piantata e sono ripetuti durante la crescita qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al comma 1.

Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'allegato III e laddove tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri certificate o per il materiale certificato in questione.

2. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora le piante che ospitano gli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti.

Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando l'organismo ufficiale responsabile conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie.

Il campionamento e l'analisi non sono effettuati nel caso delle piante da frutto certificate.

3. Nel caso del campionamento e dell'analisi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.

#### SEZIONE 4

##### **Requisiti per i materiali CAC**

#### Articolo 23

##### **Condizioni per i materiali CAC diversi dai portainnesti non appartenenti a una varietà**

1. I materiali CAC diversi dai portainnesti non appartenenti a una varietà possono essere commercializzati solo se è accertato che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) sono moltiplicati a partire da una fonte identificata di materiali registrati dal fornitore;
- b) sono corrispondenti alla descrizione della varietà a norma dell'articolo 25;
- c) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 26;
- d) sono conformi all'articolo 27 per quanto riguarda le alterazioni.

2. Le azioni necessarie per conformarsi al paragrafo 1 sono effettuate dal fornitore.



3. Nel caso in cui i materiali CAC non siano più conformi al paragrafo 1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni:

- a) rimuove tali materiali dal sito che ospita gli altri materiali CAC; oppure
- b) adotta misure adeguate al fine di garantire che tali materiali siano nuovamente conformi ai summenzionati requisiti.

#### Articolo 24

##### **Condizioni per i materiali CAC nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà**

1. Nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varietà i materiali CAC sono conformi ai seguenti requisiti:

- a) sono corrispondenti alla descrizione della loro specie;
- b) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 26;
- c) sono conformi all'articolo 27 per quanto riguarda le alterazioni.

2. Le azioni necessarie per conformarsi al paragrafo 1 sono effettuate dal fornitore.

3. Nel caso in cui i materiali CAC non siano più conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1, il fornitore effettua una delle seguenti azioni:

- a) rimuove tali materiali dal sito che ospita gli altri materiali CAC; oppure
- b) adotta misure adeguate al fine di garantire che tali materiali siano nuovamente conformi ai summenzionati requisiti.

#### Articolo 25

##### **Corrispondenza alla descrizione della varietà**

1. La corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà è stabilita mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà. Tale osservazione è basata su uno dei seguenti elementi:

- a) la descrizione ufficiale per le varietà registrate, come indicato nella direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, e per le varietà giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali; oppure
- b) la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di registrazione in un qualsiasi Stato membro, come indicato nella direttiva di esecuzione 2014/97/UE;
- c) la descrizione che accompagna la domanda di privativa per ritrovati vegetali;
- d) la descrizione ufficialmente riconosciuta di una varietà di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), punto iii), della direttiva 2008/90/CE.

2. La corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà è verificata periodicamente mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà nei materiali CAC in questione.

#### Articolo 26

##### **Requisiti fitosanitari**

1. I materiali CAC sono praticamente esenti dagli organismi nocivi elencati negli allegati I e II per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

All'atto dell'ispezione viva nelle strutture, nei campi e nei lotti, effettuate dal fornitore, i materiali CAC in questione risultano praticamente esenti dagli organismi nocivi elencati negli allegati I e II per quanto riguarda il genere o la specie in questione.

In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, il fornitore effettua il campionamento e l'analisi dei materiali CAC in questione.



2. Il fornitore effettua l'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi dei materiali CAC come stabilito dall'allegato IV per quanto riguarda il genere o la specie in questione.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai materiali CAC durante la crioconservazione.
4. In aggiunta ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2, i materiali CAC appartenenti alle specie *Citrus* L., *Fortunella* Swingle e *Poncirus* Raf. soddisfano tutti i seguenti requisiti:
  - a) sono prodotti a partire da una fonte identificata di materiali e tale fonte di materiali risulta esente, in base al campionamento e all'analisi, dagli organismi nocivi elencati per tali specie nell'allegato II;
  - b) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo risultano praticamente esenti, in base all'ispezione visiva, al campionamento e all'analisi, dagli organismi nocivi elencati nell'allegato II per quanto riguarda le specie in questione.

#### Articolo 27

##### Requisiti relativi alle alterazioni

In base all'ispezione visiva i materiali CAC risultano praticamente privi di alterazioni. Le lesioni, le scolorazioni, la presenza di callo e tumori o i disseccamenti sono considerate alterazioni se compromettono la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione.

#### CAPO 3

##### REQUISITI SPECIFICI PER I FORNITORI CHE SI OCCUPANO DELLA PRODUZIONE O RIPRODUZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE E DELLE PIANTE DA FRUTTO

#### Articolo 28

##### Piano inteso a individuare e tenere sotto controllo i punti critici del processo di produzione

Durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto gli Stati membri provvedono affinché i fornitori dispongano di un piano appropriato per i generi o le specie pertinenti, inteso a individuare e tenere sotto controllo i punti critici del processo di produzione. Tale piano riguarda almeno i seguenti elementi:

- a) ubicazione e numero di piante;
- b) tempi di coltivazione;
- c) operazioni di moltiplicazione;
- d) operazioni di imballaggio, immagazzinamento e trasporto.

#### Articolo 29

##### Informazioni sul controllo da tenere disponibili ai fini del relativo esame

1. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori conservino le informazioni sul controllo dei punti critici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/90/CE e, se richiesto, le mettano a disposizione ai fini del relativo esame.
2. Tali registrazioni restano disponibili per un periodo di almeno tre anni dalla produzione dei materiali in questione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori conservino le registrazioni relative alle ispezioni in campo, al campionamento e all'analisi fino a quando i rispettivi materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono sotto il loro controllo e per un periodo di almeno tre anni dalla rimozione o dalla commercializzazione di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto.



## CAPO 4

**ISPEZIONI UFFICIALI***Articolo 30***Requisiti generali relativi alle ispezioni ufficiali**

1. Le ispezioni ufficiali consistono in ispezioni visive e, se del caso, nel campionamento e nell'analisi.
2. Nel corso delle ispezioni ufficiali l'organismo ufficiale responsabile presta particolare attenzione a quanto segue:
  - a) l'idoneità dei metodi utilizzati dal fornitore, e il loro impiego effettivo, per controllare ciascuno dei punti critici del processo di produzione;
  - b) la competenza generale del personale del fornitore a svolgere le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/90/CE.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi ufficiali responsabili conservino le registrazioni dei risultati e delle date in relazione a tutte le ispezioni in campo e al campionamento e all'analisi da loro effettuati.

## CAPO 5

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 31***Attuazione**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 32***Misure transitorie**

Gli Stati membri possono, fino al 31 dicembre 2022, consentire la commercializzazione nel proprio territorio di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto prodotti a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2022. Quando sono commercializzati, tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono identificati mediante un riferimento al presente articolo sull'etichetta e su un documento.

*Articolo 33***Abrogazione**

La direttiva 93/48/CEE e la direttiva 93/64/CEE sono abrogate.



*Articolo 34***Entrata in vigore**


La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 35***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO



## ALLEGATO I

ELENCO DI ORGANISMI NOCIVI PER RILEVARE LA CUI PRESENZA SONO RICHIESTI L'ISPEZIONE VISIVA  
E, A DETERMINATE CONDIZIONI, IL CAMPIONAMENTO E L'ANALISI

## PARTE A

Elenco di organismi nocivi la cui assenza, o sostanziale assenza, è richiesta a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 26, paragrafo 1

Genere o specie	Organismi nocivi
<b>Castanea sativa Mill.</b>	<b>Funghi</b> <i>Mycosphaerella maculiformis</i> <i>Phytophthora cambivora</i> <i>Phytophthora cinnamomi</i> <b>Malattie da agenti virus-simili</b> Mosaico del castagno (ChMV)
<b>Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.</b>	<b>Insetti</b> <i>Aleurotrixus floccosus</i> <i>Parabemisia myricae</i> <b>Nematodi</b> <i>Pratylenchus vulnus</i> <i>Tylenchus semi-penetrans</i> <b>Funghi</b> <i>Phytophthora citrophthora</i> <i>Phytophthora parasitica</i>
<b>Corylus avellana L.</b>	<b>Acari</b> <i>Phytoptus avellanae</i> <b>Funghi</b> <i>Armillariella mellea</i> <i>Verticillium dahliae</i> <i>Verticillium albo-atrum</i> <b>Batteri</b> <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>corylina</i> <i>Pseudomonas avellanae</i>
<b>Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. e Pyrus L.</b>	<b>Insetti</b> <i>Eriosoma lanigerum</i> <i>Psylla</i> spp. <b>Nematodi</b> <i>Meloidogyne hapla</i> <i>Meloidogyne javanica</i>



Genere o specie	Organismi nocivi
	<p><i>Pratylenchus penetrans</i> <i>Pratylenchus vulnus</i></p> <p><b>Funghi</b></p> <p><i>Armillariella mellea</i> <i>Chondrostereum purpureum</i> <i>Glomerella cingulata</i> <i>Pezicula alba</i> <i>Pezicula malicorticis</i> <i>Nectria galligena</i> <i>Phytophthora cactorum</i> <i>Roessleria pallida</i> <i>Verticillium dahliae</i> <i>Verticillium albo-atrum</i></p> <p><b>Batteri</b></p> <p><i>Agrobacterium tumefaciens</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i></p> <p><b>Virus</b></p> <p>Eccetto quelli figuranti nell'allegato II</p>
<b><i>Ficus carica</i> L.</b>	<p><b>Insetti</b></p> <p><i>Ceroplastes rusci</i></p> <p><b>Nematodi</b></p> <p><i>Heterodera fici</i> <i>Meloidogyne arenaria</i> <i>Meloidogyne incognita</i> <i>Meloidogyne javanica</i> <i>Pratylenchus penetrans</i> <i>Pratylenchus vulnus</i></p> <p><b>Funghi</b></p> <p><i>Armillaria mellea</i></p> <p><b>Batteri</b></p> <p><i>Phytomonas fici</i></p> <p><b>Malattie da agenti virus-simili</b></p> <p>Mosaico del fico</p>
<b><i>Juglans regia</i> L.</b>	<p><b>Insetti</b></p> <p><i>Epidiaspis leperii</i> <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> <i>Quadraspidiotus perniciosus</i></p> <p><b>Funghi</b></p> <p><i>Armillariella mellea</i> <i>Nectria galligena</i></p>



Genere o specie	Organismi nocivi
	<p><i>Chondrostereum purpureum</i> <i>Phytophthora cactorum</i></p> <p><b>Batteri</b></p> <p><i>Agrobacterium tumefaciens</i> <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>iuglandis</i></p>
<i>Olea europaea</i> L.	<p><b>Nematodi</b></p> <p><i>Meloidogyne arenaria</i> <i>Meloidogyne incognita</i> <i>Meloidogyne javanica</i> <i>Pratylenchus vulnus</i></p> <p><b>Batteri</b></p> <p><i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i></p> <p><b>Malattie da agenti virus-simili</b></p> <p>Complesso dell'ingiallimento fogliare</p>
<i>Pistacia vera</i> L.	<p><b>Nematodi</b></p> <p><i>Pratylenchus penetrans</i> <i>Pratylenchus vulnus</i></p> <p><b>Funghi</b></p> <p><i>Phytophthora cryptogea</i> <i>Phytophthora cambivora</i> <i>Rosellinia necatrix</i> <i>Verticillium dahliae</i></p>
<i>Prunus amygdalus</i> , <i>P. armeniaca</i> , <i>P. domestica</i> , <i>P. persica</i> e <i>P. salicina</i>	<p><b>Insetti</b></p> <p><i>Pseudaulacaspis pentagona</i> <i>Quadraspidiotus perniciosus</i></p> <p><b>Nematodi</b></p> <p><i>Meloidogyne arenaria</i> <i>Meloidogyne javanica</i> <i>Meloidogyne incognita</i> <i>Pratylenchus penetrans</i> <i>Pratylenchus vulnus</i></p> <p><b>Funghi</b></p> <p><i>Phytophthora cactorum</i> <i>Verticillium dahliae</i></p> <p><b>Batteri</b></p> <p><i>Agrobacterium tumefaciens</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> (su <i>P. armeniaca</i>) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (su <i>P. armeniaca</i>)</p>



Genere o specie	Organismi nocivi
<b><i>Prunus avium</i>, <i>P. cerasus</i></b>	<p><b>Insetti</b></p> <p><i>Quadraspidiotus perniciosus</i></p> <p><b>Nematodi</b></p> <p><i>Meloidogyne arenaria</i>  <i>Meloidogyne javanica</i>  <i>Meloidogyne incognita</i>  <i>Pratylenchus penetrans</i>  <i>Pratylenchus vulnus</i></p> <p><b>Funghi</b></p> <p><i>Phytophthora cactorum</i></p> <p><b>Batteri</b></p> <p><i>Agrobacterium tumefaciens</i>  <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i></p>
<b><i>Ribes</i> L.</b>	<p><b>Insetti e acari</b></p> <p><i>Dasyneura tetensi</i>  <i>Ditylenchus dipsaci</i>  <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>  <i>Quadraspidiotus perniciosus</i>  <i>Tetranychus urticae</i>  <i>Cecidophyopsis ribis</i></p> <p><b>Funghi</b></p> <p><i>Sphaerotheca mors-uvae</i>  <i>Microsphaera grossulariae</i>  <i>Diaporthe strumella</i> (<i>Phomopsis ribicola</i>)</p>
<b><i>Rubus</i> L.</b>	<p><b>Funghi</b></p> <p><i>Peronospora rubi</i></p>

## PARTE B

Elenco di organismi nocivi la cui assenza, o sostanziale assenza, è richiesta, o la cui presenza è limitata da livelli di tolleranza, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 26, paragrafo 1

Organismi nocivi per generi e specie	Livelli di tolleranza (%)		
	Materiali di pre-base	Materiali di base	Materiali certificati
<b><i>Fragaria</i> L.</b>			
<b>Insetti e acari</b>			
<i>Chaetosiphon fragaefoliae</i>	0	0,5	1
<i>Phytonemus pallidus</i>	0	0	0,1



Organismi nocivi per generi e specie	Livelli di tolleranza (%)		
	Materiali di pre-base	Materiali di base	Materiali certificati
<b>Nematodi</b>			
<i>Aphelenchoides fragariae</i>	0	0	1
<i>Ditylenchus dipsaci</i>	0	0,5	1
<i>Meloidogyne hapla</i>	0	0,5	1
<i>Pratylenchus vulnus</i>	0	1	1
<b>Funghi</b>			
<i>Rhizoctonia fragariae</i>	0	0	1
<i>Podosphaera aphanis</i> (Wallroth) Braun & Takamatsu	0	0,5	1
<i>Verticillium albo-atrum</i>	0	0,2	2
<i>Verticillium dahliae</i>	0	0,2	2
<b>Batteri</b>			
<i>Candidatus Phlomobacter fragariae</i>	0	0	1
<b>Virus</b>			
Strawberry mottle virus (SMoV)	0	0,1	2
<b>Malattie da fitoplasmi</b>			
Fitoplasma del giallume dell'aster	0	0,2	1
Malattia di Multiplier della fragola	0	0,1	0,5
Declino letale della fragola	0	0,2	1
Fitoplasma della virescenza della fragola	0	0	1
<i>Phytoplasma fragariae</i>	0	0	1
<b>Ribes L.</b>			
<b>Nematodi</b>			
<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i>	0	0,05	0,5
<b>Virus</b>			
<i>Aucuba mosaic</i> e <i>blackcurrant yellows</i> combinati	0	0,05	0,5
<i>Vein clearing</i> e <i>vein NET</i> del ribes nero, <i>Gooseberry vein banding</i>	0	0,05	0,5



Organismi nocivi per generi e specie	Livelli di tolleranza (%)		
	Materiali di pre-base	Materiali di base	Materiali certificati
<b>Rubus L.</b>			
<b>Insetti</b>			
<i>Resseliella theobaldi</i>	0	0	0,5
<b>Batteri</b>			
<i>Agrobacterium</i> spp.	0	0,1	1
<i>Rhodococcus fascians</i>	0	0,1	1
<b>Virus</b>			
<i>Apple mosaic virus</i> (ApMV), <i>Black raspberry necrosis virus</i> (BRNV), <i>Cucumber mosaic virus</i> (CMV), <i>Raspberry leaf mottle</i> (RLMV), <i>Raspberry leaf spot</i> (RLSV), <i>Raspberry vein chlorosis virus</i> (RVCV), <i>Rubus yellow NET virus</i> (RYNV)	0	0	0,5
<b>Vaccinium L.</b>			
<b>Funghi</b>			
<i>Exobasidium vaccinii</i> var. <i>vaccinii</i>	0	0,5	1
<i>Godronia cassandrae</i> ( <i>Topospora myrtilli</i> anamorfo)	0	0,1	0,5
<b>Batteri</b>			
<i>Agrobacterium tumefaciens</i>	0	0	0,5
<b>Virus</b>			
	0	0	0,5




## ALLEGATO II

Elenco di organismi nocivi per rilevare la cui presenza sono richiesti l'ispezione visiva e, in casi particolari, il campionamento e l'analisi a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 26, paragrafi 1 e 4

Genere o specie	Organismi nocivi
<b>Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf.</b>	<p><b>Virus</b></p> <p><i>Citrus variegation virus (CVV)</i>  <i>Citrus psorosis virus (CPSV)</i>  <i>Citrus leaf Blotch virus (CLBV)</i></p> <p><b>Malattie da agenti virus-simili</b></p> <p>Impietratura  Cristacortis</p> <p><b>Viroidi</b></p> <p><i>Citrus exocortis viroid (CEVd)</i>  <i>Hop stunt viroid (HSVd) Cachexia variant</i></p>
<b>Corylus avellana L.</b>	<p><b>Virus</b></p> <p><i>Apple mosaic virus (ApMV)</i></p> <p><b>Fitoplasm</b></p> <p><i>Hazelnut maculatura lineare phytoplasma</i></p>
<b>Cydonia oblonga Mill. e Pyrus L.</b>	<p><b>Virus</b></p> <p><i>Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)</i>  <i>Apple stem-grooving virus (ASGV)</i>  <i>Apple stem-pitting virus (ASPV)</i></p> <p><b>Malattie da agenti virus-simili</b></p> <p>Fessurazione corticale, necrosi corticale  Corteccia ruvida  Mal del caucciù, maculatura gialla del cotogno</p> <p><b>Viroidi</b></p> <p><i>Pear blister canker viroid (PBCVd)</i></p>
<b>Fragaria L.</b>	<p><b>Nematodi</b></p> <p><i>Aphelenchoides blastoforus</i>  <i>Aphelenchoides fragariae</i>  <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i>  <i>Ditylenchus dipsaci</i></p> <p><b>Funghi</b></p> <p><i>Phytophthora cactorum</i>  <i>Colletotrichum acutatum</i></p> <p><b>Virus</b></p> <p><i>Strawberry mottle virus (SMoV)</i></p>
<b>Juglans regia L.</b>	<p><b>Virus</b></p> <p><i>Cherry leaf roll virus (CLRV)</i></p>



Genere o specie	Organismi nocivi
<b>Malus Mill.</b>	<p><b>Virus</b></p> <p><i>Apple chlorotic leaf spot virus</i> (ACLSV)  <i>Apple mosaic virus</i> (ApMV)  <i>Apple stem-grooving virus</i> (ASGV)  <i>Apple stem-pitting virus</i> (ASPV)</p> <p><b>Malattie da agenti virus-simili</b></p> <p>Mal del caucciù, plastomania  Ferita a ferro di cavallo (Horseshoe wound)  Alterazioni dei frutti: mela nana, gibbosità verde, irregolarità del frutto di Ben Davis (bumpy fruit of Ben Davis), rugginosità ulcerosa, spaccatura stellare, anulatura rugginosa, verrucosità rugginosa</p> <p><b>Viroidi</b></p> <p><i>Apple scar skin viroid</i> (ASSVd)  <i>Apple dimple fruit viroid</i> (ADFVd)</p>
<b>Olea europaea L.</b>	<p><b>Funghi</b></p> <p><i>Verticillium dahliae</i></p> <p><b>Virus</b></p> <p><i>Arabis mosaic virus</i> (ArMV)  <i>Cherry leaf roll virus</i> (CLRV)  <i>Strawberry latent ringspot virus</i> (SLRV)</p>
<b>Prunus amygdalus Batsch</b>	<p><b>Virus</b></p> <p><i>Apple chlorotic leaf spot virus</i> (ACLSV)  <i>Apple mosaic virus</i> (ApMV)  <i>Prune dwarf virus</i> (PDV)  <i>Prunus necrotic ringspot virus</i> (PNRSV)</p>
<b>Prunus armeniaca L.</b>	<p><b>Virus</b></p> <p><i>Apple chlorotic leaf spot virus</i> (ACLSV)  <i>Apple mosaic virus</i> (ApMV)  <i>Apricot latent virus</i> (ApLV)  <i>Prune dwarf virus</i> (PDV)  <i>Prunus necrotic ringspot virus</i> (PNRSV)</p>
<b>Prunus avium e P. cerasus</b>	<p><b>Virus</b></p> <p><i>Apple chlorotic leaf spot virus</i> (ACLSV)  <i>Apple mosaic virus</i> (ApMV)  <i>Arabis mosaic virus</i> (ArMV)  <i>Cherry green ring mottle virus</i> (CGRMV)  <i>Cherry leaf roll virus</i> (CLRV)  <i>Cherry necrotic rusty mottle virus</i> (CNRMV)  <i>Little cherry virus 1 and 2</i> (LChV1, LChV2)  <i>Cherry mottle leaf virus</i> (ChMLV)  <i>Prune dwarf virus</i> (PDV)  <i>Prunus necrotic ringspot virus</i> (PNRSV)  <i>Raspberry ringspot virus</i> (RpRSV)  <i>Strawberry latent ringspot virus</i> (SLRSV)  <i>Tomato black ring nepovirus</i> (TBRV)</p>



Genere o specie	Organismi nocivi
<b>Prunus domestica e P. salicina</b>	<p><b>Virus</b></p> <p><i>Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)</i>  <i>Apple mosaic virus (ApMV)</i>  <i>Myrobalan latent ringspot virus (MLRSV)</i>  <i>Prune dwarf virus (PDV)</i>  <i>Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)</i></p>
<b>Prunus persica</b>	<p><b>Virus</b></p> <p><i>Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)</i>  <i>Apple mosaic virus (ApMV)</i>  <i>Apricot latent virus (ApLV)</i>  <i>Prune dwarf virus (PDV)</i>  <i>Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)</i></p> <p><b>Viroidi</b></p> <p><i>Peach latent mosaic viroid (PLMVd)</i></p>
<b>Ribes L.</b>	<p><b>Virus</b></p> <p>se del caso, per le specie in questione</p> <p><i>Arabis mosaic virus (ArMV)</i>  <i>Blackcurrant reversion virus (BRV)</i>  <i>Cucumber mosaic virus (CMV)</i>  <i>Gooseberry vein banding associated viruses (GVBaV)</i>  <i>Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)</i>  <i>Raspberry ringspot virus (RpRSV)</i></p>
<b>Rubus L.</b>	<p><b>Funghi</b></p> <p><i>Phytophthora</i> spp. che colpisce il <i>Rubus</i></p> <p><b>Virus</b></p> <p>se del caso, per le specie in questione</p> <p><i>Apple mosaic virus (ApMV)</i>  <i>Black raspberry necrosis virus (BRNV)</i>  <i>Cucumber mosaic virus (CMV)</i>  <i>Raspberry leaf mottle (RLMV)</i>  <i>Raspberry leaf spot (RLSV)</i>  <i>Raspberry vein chlorosis virus (RVCV)</i>  <i>Rubus yellow NET virus (RYNV)</i>  <i>Raspberry bushy dwarf virus (RBDV)</i></p> <p><b>Fitoplasm</b></p> <p><i>Rubus stunt phytoplasma</i></p> <p><b>Malattie da agenti virus-simili</b></p> <p>Maculatura gialla dei lamponi</p>



Genere o specie	Organismi nocivi
<b>Vaccinium L.</b>	<b>Virus</b> <i>Blueberry shoestring virus (BSSV)</i> <i>Blueberry red ringspot virus (BRRV)</i> <i>Blueberry scorch virus (BScV)</i> <i>Blueberry shock virus (BShV)</i>  <b>Fitoplasm</b> <i>Blueberry stunt phytoplasma</i> <i>Blueberry witches' broom phytoplasma</i> <i>Cranberry false blossom phytoplasma</i>  <b>Malattie da agenti virus-simili</b> Agente del mosaico del mirtillo Agente della maculatura anulare del mirtillo rosso



## ALLEGATO III

Elenco di organismi nocivi la cui presenza nel terreno è disciplinata dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 22, paragrafi 1 e 2

Genere o specie	Organismi nocivi specifici
<b>Fragaria L.</b>	<b>Nematodi</b> <i>Longidorus attenuatus</i> <i>Longidorus elongatus</i> <i>Longidorus macrosoma</i> <i>Xiphinema diversicaudatum</i>
<b>Juglans regia L.</b>	<b>Nematodi</b> <i>Xiphinema diversicaudatum</i>
<b>Olea europaea L.</b>	<b>Nematodi</b> <i>Xiphinema diversicaudatum</i>
<b>Pistacia vera L.</b>	<b>Nematodi</b> <i>Xiphinema index</i>
<b>Prunus avium e P. cerasus</b>	<b>Nematodi</b> <i>Longidorus attenuatus</i> <i>Longidorus elongatus</i> <i>Longidorus macrosoma</i> <i>Xiphinema diversicaudatum</i>
<b>P. domestica, P. persica e P. salicina</b>	<b>Nematodi</b> <i>Longidorus attenuatus</i> <i>Longidorus elongatus</i> <i>Xiphinema diversicaudatum</i>
<b>Ribes L.</b>	<b>Nematodi</b> <i>Longidorus elongatus</i> <i>Longidorus macrosoma</i> <i>Xiphinema diversicaudatum</i>
<b>Rubus L.</b>	<b>Nematodi</b> <i>Longidorus attenuatus</i> <i>Longidorus elongatus</i> <i>Longidorus macrosoma</i> <i>Xiphinema diversicaudatum</i>



## ALLEGATO IV

**Prescrizioni relative all'ispezione visiva, al campionamento e all'analisi per genere o specie e categoria a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'articolo 26, paragrafo 2**

**Castanea sativa Mill.****Tutte le categorie****Ispezione visiva**

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

**Campionamento e analisi**

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

**Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf.****Categoria di pre-base****Ispezione visiva**

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

**Campionamento e analisi**

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi sei anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente ad intervalli di sei anni per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato II e dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi anche in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

**Categoria di base****Ispezione visiva**

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

**Campionamento e analisi**

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni sei anni in base ad una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

**Categoria certificata e categoria CAC****Ispezione visiva**

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

**Campionamento e analisi**

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

**Corylus avellana L.****Tutte le categorie****Ispezione visiva**

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.



**Campionamento e analisi**

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

***Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.****Tutte le categorie****Ispezione visiva**

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

**Categoria di pre-base****Campionamento e analisi**

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi quindici anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente ad intervalli di quindici anni per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi elencati nell'allegato II e dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi anche in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

**Categoria di base****Campionamento e analisi**

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza di organismi nocivi diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi elencati nell'allegato II e dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi anche in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

**Categoria certificata****Campionamento e analisi**

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza di organismi nocivi diversi dalle malattie da agenti virus-simili e dai viroidi elencati nell'allegato II e dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi anche in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

Le piante da frutto certificate sono sottoposte a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

**Categoria CAC****Campionamento e analisi**

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

***Ficus carica* L.****Tutte le categorie****Ispezione visiva**

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

**Campionamento e analisi**

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.



**Fragaria L.****Tutte le categorie****Ispezione visiva**

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno durante la stagione vegetativa.

Per le piante e i materiali prodotti mediante micropropagazione e conservati per un periodo inferiore ai tre mesi, è necessaria una sola ispezione durante tale periodo.

**Categoria di pre-base****Campionamento e analisi**

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente ad intervalli di un anno per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato II e dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi anche in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B.

**Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC****Campionamento e analisi**

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B, e nell'allegato II.

**Juglans regia L.****Tutte le categorie****Ispezione visiva**

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

**Categoria di pre-base****Campionamento e analisi**

Ciascuna pianta madre di pre-base in fiore è sottoposta a campionamento e analisi un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente ad intervalli di un anno per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato II e dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi anche in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

**Categoria di base****Campionamento e analisi**

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento e analisi ogni anno in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

**Categoria certificata****Campionamento e analisi**

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento e analisi ogni tre anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

Le piante da frutto certificate sono sottoposte a campionamento e analisi in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.



**Categoria CAC****Campionamento e analisi**

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

***Olea europaea* L.****Tutte le categorie****Ispezione visiva**

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

**Categoria di pre-base****Campionamento e analisi**

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi dieci anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente ad intervalli di dieci anni per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato II e dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi anche in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

**Categoria di base****Campionamento e analisi**

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di trenta anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

**Categoria certificata****Campionamento e analisi**


Nel caso delle piante madri utilizzate per la produzione di semi (in appresso: «piante madri porta-seme»), una parte rappresentativa di tali piante madri porta-seme è sottoposta a campionamento al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di quaranta anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II. Nel caso delle piante madri diverse dalle piante madri porta-seme, una parte rappresentativa di tali piante è sottoposta a campionamento al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di trenta anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

**Categoria CAC****Campionamento e analisi**

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

***Pistacia vera* L.****Tutte le categorie****Ispezione visiva**

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.



**Campionamento e analisi**

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

***Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica e P. salicina*****Tutte le categorie****Ispezione visiva**

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

**Categoria di pre-base****Campionamento e analisi**

Ciascuna pianta madre di pre-base in fiore è sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente ad intervalli di un anno. Ciascun albero piantato intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, il principale albero impollinatore presente nel territorio circostante è sottoposto a campionamento e analisi per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV.

Nel caso della *P. persica*, ciascuna pianta madre di pre-base in fiore è sottoposta a campionamento un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base ed analizzata per rilevare la presenza del PLMVd.

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento dieci anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base, e successivamente ad intervalli di dieci anni, ed analizzata per rilevare la presenza di virus diversi dal PDV e dal PNRSV, pertinenti per le specie elencate nell'allegato II, nonché dovrebbe essere analizzata in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

**Categoria di base****Campionamento e analisi**

Una parte rappresentativa di piante madri di base in fiore è sottoposta a campionamento ogni anno ed analizzata per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base ad una valutazione del rischio di infezione di tali piante. Una parte rappresentativa di alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, dei principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante è sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base ad una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Nel caso della *P. persica*, una parte rappresentativa di piante madri di base in fiore è sottoposta a campionamento ogni anno ed analizzata per rilevare la presenza del PLMVd in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Una parte rappresentativa di piante madri di base non in fiore è sottoposta a campionamento ogni tre anni ed analizzata per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento ogni dieci anni ed analizzata per rilevare la presenza di organismi nocivi diversi dal PDV e dal PNRSV, pertinenti per le specie elencate nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II, in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

**Categoria certificata****Campionamento e analisi**

Una parte rappresentativa di piante madri certificate in fiore è sottoposta a campionamento ogni anno ed analizzata per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante. Una parte rappresentativa di alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, dei principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante è sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Nel caso della *P. persica*, una parte rappresentativa di piante madri certificate in fiore è sottoposta a campionamento ogni anno ed analizzata per rilevare la presenza del PLMVd in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.



Una parte rappresentativa di piante madri certificate non in fiore è sottoposta a campionamento ogni tre anni ed analizzata per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento ogni quindici anni ed analizzata per rilevare la presenza di organismi nocivi diversi dal PDV e dal PNRSV, pertinenti per le specie elencate nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II, in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

### **Categoria CAC**

#### **Campionamento e analisi**

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi riguardanti la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

### ***Prunus avium* e *P. cerasus***

#### **Tutte le categorie**

#### **Ispezione visiva**

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

### **Categoria di pre-base**

#### **Campionamento e analisi**

Ciascuna pianta madre di pre-base in fiore è sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV un anno dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente ad intervalli di un anno. Ciascun albero piantato intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, i principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante sono sottoposti a campionamento e analisi per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV.

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento dieci anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base, e successivamente ad intervalli di dieci anni, ed analizzata per rilevare la presenza di virus diversi dal PDV e dal PNRSV, pertinenti per le specie elencate nell'allegato II, nonché dovrebbe essere analizzata in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

### **Categoria di base**

#### **Campionamento e analisi**

Una parte rappresentativa delle piante madri di base in fiore è sottoposta a campionamento ogni anno ed analizzata per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante. Una parte rappresentativa di alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, dei principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante è sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Una parte rappresentativa di piante madri di base non in fiore è sottoposta a campionamento ogni tre anni ed analizzata per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento ogni dieci anni ed analizzata per rilevare la presenza di organismi nocivi diversi dal PDV e dal PNRSV, pertinenti per le specie elencate nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II, in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

### **Categoria certificata**

#### **Campionamento e analisi**

Una parte rappresentativa di piante madri certificate in fiore è sottoposta a campionamento ogni anno ed analizzata per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante. Una parte rappresentativa di alberi piantati intenzionalmente a fini di impollinazione e, se del caso, dei principali alberi impollinatori presenti nel territorio circostante è sottoposta a campionamento e analisi per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.



Una parte rappresentativa di piante madri certificate non in fiore è sottoposta a campionamento ogni tre anni ed analizzata per rilevare la presenza del PDV e del PNRSV in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

Una parte rappresentativa di piante madri certificate è sottoposta a campionamento ogni quindici anni ed analizzata per rilevare la presenza di organismi nocivi diversi dal PDV e dal PNRSV, pertinenti per le specie elencate nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II, in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante.

#### **Categoria CAC**

##### **Campionamento e analisi**

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II.

#### **Ribes L.**

##### **Categoria di pre-base**

##### **Ispezione visiva**

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

##### **Campionamento e analisi**

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi quattro anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente ad intervalli di quattro anni per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato II e dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi anche in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I.

##### **Categoria di base, categoria certificata e categoria CAC**

##### **Ispezione visiva**

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

##### **Campionamento e analisi**

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II.

#### **Rubus L.**

##### **Categoria di pre-base**

##### **Ispezione visiva**

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

##### **Campionamento e analisi**

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi due anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente ad intervalli di due anni per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato II e dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi anche in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I.

##### **Categoria di base**

##### **Ispezione visiva**

Nel caso in cui le piante siano coltivate in campo o in vasi, le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

Per le piante e i materiali prodotti mediante micropropagazione e conservati per un periodo inferiore ai tre mesi, è necessaria una sola ispezione durante tale periodo.



**Campionamento e analisi**

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II.

**Categoria certificata e categoria CAC****Ispezione visiva**

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

**Campionamento e analisi**

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II.

**Vaccinium L.****Categoria di pre-base****Ispezione visiva**

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

**Campionamento e analisi**

Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi cinque anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente ad intervalli di cinque anni per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato II e dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi anche in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B.

**Categoria di base****Ispezione visiva**

Le ispezioni visive sono effettuate due volte l'anno.

**Campionamento e analisi**

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B, e nell'allegato II.

**Categoria certificata e categoria CAC****Ispezione visiva**

Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

**Campionamento e analisi**

Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B, e nell'allegato II.



## ALLEGATO V

**Numero massimo consentito di generazioni in campo a condizioni non a prova di insetto e durata di vita massima consentita delle piante madri di base per genere o specie, come previsto all'articolo 19, paragrafo 1*****Castanea sativa* Mill.****Categoria di base**

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per due generazioni al massimo.

Nel caso in cui una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), sia un portainnesto, essa può essere moltiplicata per tre generazioni al massimo.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

***Citrus* L., *Fortunella* Swingle e *Poncirus* Raf.****Categoria di base**

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per una generazione al massimo.

Nel caso in cui una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), sia un portainnesto, essa può essere moltiplicata per tre generazioni al massimo.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

***Corylus avellana* L.****Categoria di base**

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per due generazioni al massimo.

***Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill., *Pyrus* L.****Categoria di base**

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per due generazioni al massimo.

Nel caso in cui una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), sia un portainnesto, essa può essere moltiplicata per tre generazioni al massimo.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

***Ficus carica* L.****Categoria di base**

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per due generazioni al massimo.

***Fragaria* L.****Categoria di base**

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per cinque generazioni al massimo.

***Juglans regia* L.****Categoria di base**

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per due generazioni al massimo.



***Olea europaea* L.****Categoria di base**

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per una generazione al massimo.

***Prunus amygdalus*, *P. armeniaca*, *P. domestica*, *P. persica* e *P. salicina*****Categoria di base**

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per due generazioni al massimo.

Nel caso in cui una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), sia un portainnesto, essa può essere moltiplicata per tre generazioni al massimo.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

***Prunus avium* e *P. cerasus*****Categoria di base**

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per due generazioni al massimo.

Nel caso in cui una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), sia un portainnesto, essa può essere moltiplicata per tre generazioni al massimo.

Se i portainnesti sono parte delle piante madri di base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base della prima generazione.

***Ribes* L.****Categoria di base**

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per tre generazioni al massimo. Le piante madri sono conservate come piante madri per sei anni al massimo.

***Rubus* L.****Categoria di base**

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per due generazioni al massimo. Le piante madri di ciascuna generazione sono conservate come piante madri per quattro anni al massimo.

***Vaccinium* L.****Categoria di base**

Una pianta madre di base ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), può essere moltiplicata per due generazioni al massimo.

15CE0047



**DIRETTIVA 2014/99/UE DELLA COMMISSIONE****del 21 ottobre 2014****che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/126/CE prevede l'adeguamento degli articoli 4 e 5 della direttiva al progresso tecnico, laddove necessario, per garantire la coerenza con le pertinenti norme elaborate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN).
- (2) Il 25 settembre 2013 il CEN ha reso disponibili le norme EN 16321-1:2013 e EN 16321-2:2013. La norma EN 16321-1:2013 specifica i metodi di prova per l'omologazione dei sistemi di recupero dei vapori di benzina da utilizzare nelle stazioni di servizio. La norma EN 16321-2:2013 specifica i metodi di prova da utilizzare nelle stazioni di servizio per verificare il funzionamento di tali sistemi di recupero dei vapori.
- (3) Un adeguamento tecnico degli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/126/CE è pertanto necessario, al fine di garantire la coerenza con tali norme.
- (4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/126/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 2009/126/CE è così modificata:

- (1) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri assicurano, con effetto a decorrere dalla data in cui i sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina diventano obbligatori ai sensi dell'articolo 3, che l'efficienza della cattura dei vapori di benzina di tali sistemi sia pari o superiore all'85 %, come certificato dal costruttore conformemente alla norma EN 16321-1:2013.»

- (2) All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri assicurano che l'efficienza della cattura in servizio dei vapori di benzina dei sistemi della fase II di recupero dei vapori di benzina sia verificata almeno una volta all'anno ai sensi della norma EN 16321-2:2013.»

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 12 maggio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

<sup>1)</sup> GUL 285 del 31.10.2009, pag. 36.



Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 13 maggio 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

**15CE0048**


---

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2015-GUE-03) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<b>CANONE DI ABBONAMENTO</b>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
 - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
 - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 5 0 1 1 2 \*

€ 6,00

